



Città di Calderara di Reno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DELL'AREA: SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

*SERVIZIO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/INFRASTRUTTURE DI
RETE/MOBILITA'/MANUT.*

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ A LONGARA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) - PNRR - CUP F65E22000220006 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA	<i>NR. Progr.</i>	163
	<i>Data</i>	15/03/2023
	<i>Proposta</i>	174
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DI SETTORE

li, 15/03/2023

MANONI LAURA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ A LONGARA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) - PNRR - CUP F65E22000220006 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Comune di Calderara di Reno ha avanzato istanza di partecipazione all'avviso pubblico citato per l'intervento di "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)", nell'area identificata al Foglio 24 Map. 393 del Catasto terreni, per un importo complessivo di finanziamento richiesto pari ad Euro 2.400.000,00;
- il Ministero competente ha pubblicato ed approvato le graduatorie ove il Comune di Calderara di Reno è risultato assegnatario del contributo finanziario richiesto, pari ad Euro 2.400.000,00, con un punteggio attribuito pari a 42;
- con Prot. Gen. n. 30754 del 20/10/2022 è stata acquisita la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Calderara di Reno e il Ministero dell'Istruzione, la cui stipula ha formalizzato l'avvenuto finanziamento nei confronti del Comune di Calderara di Reno;
- la convenzione di cui al punto precedente prevede come data ultima per l'aggiudicazione dei lavori il 31/03/2023, per l'avvio dei lavori il 30/06/2023 e per la conclusione degli stessi il termine è fissato al 31/12/2025;
- con deliberazione di giunta n. 109 del 20/10/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione dell'intervento citato che prevede tra l'altro di ricorrere alla fattispecie, prevista dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, dell'appalto integrato ovvero prevedere per la procedura d'appalto l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ponendo a base di gara il Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Preso atto che:

- i Comuni beneficiari delle risorse citate in premessa sono tenuti al rispetto di ogni obbligo di cui all'art.11 dell'Avviso Pubblico di cui sopra;
- il finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso, sarà erogato con le seguenti modalità:
 - il 10% dopo l'avvenuta stipula della convenzione tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune beneficiario;
 - la restante somma può essere richiesta solo dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori (31/05/2023) e verrà erogata sulla base dei stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'Ente, certificate dal RUP, fino al 90% della spesa complessiva;
 - il restante 10% a seguito dell'avvenuto collaudo e/o certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH);
- l'intervento citato è ricompreso nella "MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e rientra nel "Regime 2" - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH;

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

- la Guida operativa per il rispetto del principio DNSH associa al regime sopracitato la Scheda 1: Costruzione nuovi edifici la quale a fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione di edifici;

Considerato altresì che le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC" pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili chiariscono dettagliatamente i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base degli affidamenti degli appalti integrati PNRR;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 767 del 15/11/2022 del Settore Infrastrutture per il territorio del Comune di Calderara di Reno (BO):

- è stato affidato l'incarico per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori dell'intervento di "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)", al costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), composto dai seguenti professionisti:
 - capogruppo RP Studio Architetti Associati (P.IVA/C.F 03219181207) con sede in Via del Sostegno n. 7/A, 40131 Bologna;
 - mandante Ing. Andrea Dirani (P.IVA 02757701202), con studio in via due Ponti n. 2, 40050 Argelato (BO);
 - mandante Perito Ind. Villa Claudio (P.IVA 02308100239) con studio Etastudio Srl sito in via Maestri del Lavoro n.2, 42123 Reggio Emilia (RE);
 - mandante MBI ENERGIE SOCIETA' DI INGEGNERIA srls (P.IVA 028916303568) con sede in via degli Artigiani n.27, 42019 Scandiano (RE);
- è stata accertata la somma complessiva di € 240.000,00 finanziata per la realizzazione dell'opera in oggetto dal Ministero dell'Istruzione sul capitolo 2923 art. 52 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI-PNRR-NIDO";
- è stato affidato l'incarico ed assunto il relativo impegno di spesa, per l'esecuzione di indagini geologiche e conseguente relazione di caratterizzazione sui terreni propedeutici all'intervento in oggetto al dott. Geologo Raffaele Brunaldi (P.IVA 01428580383) avente Studio di Geologia con sede in via A. Da Brescia 11, Argenta (FE);

Preso atto che:

- la sopracitata Linea guida stabilisce che, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara, deve essere sempre convocata la conferenza dei servizi preliminare prevista dall'art.14, comma 3 della Legge n. 241/1990;
- ai soli fini dell'espletamento del procedimento autorizzativo, gli elaborati progettuali preliminari per la realizzazione del "Nuovo asilo nido, via Caduti della Libertà, fraz. Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)" sono stati prodotti dal citato RTP ed acquisiti ai prott. Gen. nn. 33355 – 33356 – 33357 – 33358 - 33359 del 21/11/2022;
- come da comunicazione acquisita al Prot. Gen. n. 33439 del 21/11/2022 è stata convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai fini dell'espressione del parere di merito ai sensi degli artt. 14 e 14bis della L. 241 e s.m.i.;
- come da verbale acquisito al prot. Gen. n. 36548 del 22/12/2022, è stata conclusa positivamente la conferenza dei servizi citata;

Dato atto inoltre che con determinazione dirigenziale n. 936 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge:

- è stato affidato l'incarico relativo alla predisposizione del progetto di prevenzione incendi inerente l'intervento di "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)" alla società GSA Ingegneria srl (P.IVA 03580401200) con sede legale in Via Magellano n. 10, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ed assunto il relativo impegno di spesa;
- in conseguenza all'applicazione del vigente Prezzario E-R 2022, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27/07/2022, ed in conseguenza agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'importo dei lavori è aumentato;

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

- è stato, pertanto, rideterminato il quadro economico dell'intervento prevedendo un cofinanziamento con risorse proprie dell'Ente di euro 440.000,00, per un totale di investimento pari ad euro 2.840.000,00;
- è stata prenotata parte del quadro economico per l'importo pari ad Euro 440.000,00;

Visto che:

- con delibera della Giunta comunale n. 4 del 19/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica relativo alla "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) come sopra individuato;
- tale intervento è stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e relativo elenco annuale 2023, come da Deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 26/01/2023;
- con delibera della Giunta comunale n. 23 del 21/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato rettificato il progetto di fattibilità tecnica-economica relativo alla "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) come sopra individuato, senza alterare la natura del progetto precedentemente approvato, né il quadro tecnico economico dell'intervento, né le risultanze dell'attività di verifica e validazione del progetto;

Visto che vi è la possibilità di procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva con l'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, d.lgs. 50/2016, per effetto di quanto disposto art.48 comma 5 della legge 108/2021; in tal caso, l'affidamento avverrà con procedura aperta ex art. 60, per effetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. d);

Considerato che il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva con l'esecuzione dei lavori determina un obiettivo miglioramento in merito alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette al contenimento dei tempi di esecuzione, anche mediante l'utilizzo di soluzioni innovative che possano ridurre sia i tempi delle varie fasi di lavoro, ovvero possano sviluppare le stesse in modo da consentirne anche una razionale organizzazione, fino ad una potenziale sovrapposizione delle lavorazioni con conseguente riduzione dei tempi, i quali potranno ulteriormente comprimersi mediante l'impiego di componenti opportunamente definiti nella progettazione esecutiva;

Vista la necessità di avviare l'intervento di "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)" al fine di rispettare i milestones e target imposti dalla misura del PNRR di cui sopra;

Rilevato che in data 19/07/2022 è stata sottoscritta, tra il Comune di Calderara di Reno e l'Unione Terre d'Argine, relativa convenzione repertoriata al n.1690 delle scritture private, per l'affidamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante (SUA) dell'Unione Terre d'Argine ha elaborato un modello tipo di Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato alle ultime novità legislative in materia di appalti pubblici;

Ritenuto pertanto necessario sostituire l'elaborato di progetto "Capitolato Speciale d'Appalto", già approvato con delibera della Giunta comunale n. 4 del 19/01/2023, soggetto ad alcuni adeguamenti resisi necessari alla luce delle ultime disposizioni legislative nonchè sulla base del modello di capitolato elaborato dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) (**Allegato A**);

Preso atto che:

- l'importo complessivo posto a base di gara, per l'affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

economica approvato con la delibera sopra richiamata, ammonta ad € 2.181.502,75 (iva e oneri esclusi) ed è così ripartito:

- euro 135.014,65 (oneri previdenziali 4% ed iva 22% esclusa) per progettazione definitiva ed esecutiva;
- euro 2.046.488,10 (iva 10% esclusa) per l'esecuzione dei lavori, di cui euro 1.986.653,08 di importo lavori ed euro 59.835,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento di "Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti della Libertà a Longara, Comune di Calderara di Reno (BO)" dell'importo complessivo di euro 2.840.000,00, approvato con deliberazione di giunta n. 4 del 19/01/2023, è composto dai seguenti elaborati:

n.	Elaborato	
		Elaborati generali
1	G-01-QE Quadro economico	
2	G-02-SC Schema di contratto	
3	G-03-CSA Capitolato speciale d'appalto	
4	G-04 - Cronoprogramma	
5	G-05-PSC Piano della Sicurezza e Coordinamento	
6	G-05b Gantt	
7	G-06 Relazione Fotografica	
		Architettonico
8	A-RI Relazione generale/Illustrativa	
9	A-CME Computo metrico estimativo - architettonico	
10	A-EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - architettonico	
11	A-CMEb Computo metrico estimativo - sicurezza	
12	A-EPUb Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - sicurezza	
13	A-MAN Piano di Manutenzione	
14	A-01 Inquadramento Urbanistico e Vincoli	
15	A-02 Rilievo	
16	A-03 DNSH - Relazione di sostenibilità dell'opera	
17	A-04a Interferenze e sottoservizi - gas	
18	A-04b Interferenze e sottoservizi - idrico	
19	A-04c Interferenze e sottoservizi - fogna	
20	A-04d Interferenze e sottoservizi - elettrico	
21	A-05a Piante di progetto planimetria generale	
22	A-05b Piante di progetto piano terra	
23	A-05c Prospetti e sezioni di progetto	
24	A-06 Elaborato legge 13	
		Strutture
25	S-01a_Relazione generale di calcolo strutturale	
26	S-01b_Resistenza al fuoco elementi strutturali	
27	S-CME_Computo metrico estimativo- strutture	
28	S-EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - strutture	
29	S-02a_Pianta Fondazioni	
30	S-02b_Pianta Pareti	
31	S-02c_Pianta Coperto	
32	S-02d_Sezione	
33	S03_Relazione geologica e di caratterizzazione del sito	
		Impianti elettrici
34	IE-CTP Capitolato tecnico prestazionale	
35	IE-RTE Relazione Tecnica Specialistica e di calcolo	
36	IE-CME Computo metrico estimativo - elettrico	
37	IE-PUE Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi	
38	IE-RSA Relazione di verifica di protezione edificio dalle Scariche Atmosferiche	
39	IE-PME Piano di Manutenzione	
40	IE-00 Schema a blocchi di massima reti energia e correnti deboli	
41	IE-01 Distribuzione generale	
42	IE-02 Illuminazione normale emergenza	
43	IE-03 Impianto FM e prese	
44	IE-04 Impianti Speciali	
45	IE-05 Copertura	
46	IE-06 Schema principio FTV	
47	IE-10 Schema quadro elettrico Punto Fornitura	
48	IE-11 Schema quadro elettrico Generale	
49	IE-12 Schema quadro elettrico Cucina	
50	IE-13 Schema quadro elettrico Centrale Tecnologica	
51	IE-14 Schema quadro elettrico Copertura	
52	IE-15 Schema quadro elettrico Sezionamento Fotovoltaico	
53	IE-16 Schema quadro di Stringa Fotovoltaico	
		Impianti Meccanici

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

54	IM-RTE Relazione di calcolo impianti meccanici	
55	IM-DGR Relazione contenimento consumi energetici DGR 967-2015	
56	IM-CME Computo metrico estimativo - meccanico	
57	IM-EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - meccanici	
58	IM-PME Piano di Manutenzione	
59	IM-01 Elaborato grafico Schema Funzionale	
60	IM-02a Elaborato grafico Impianto di Riscaldamento (reti principali) - piano terra	
61	IM-02b Elaborato grafico Impianto di Riscaldamento (pannelli radianti) - piano terra	
62	IM-02c Elaborato grafico Impianto di Riscaldamento (note e particolari)	
63	IM-03 Elaborato grafico Impianto Aeraulico - piano terra	
64	IM-04 Elaborato grafico Impianto Aeraulico - piano copertura	
65	IM-05 Elaborato grafico Impianto Idrico Sanitario - piano terra	
66	IM-06 Elaborato grafico Impianto Rete di scarico - piano terra	
Antincendio		
67	IN-01 Progetto Preliminare Prevenzione Incendi	
68	IN-02 Elaborato Grafico Prevenzione Incendi	
Manodopera		
69	MO_Stima Incidenza Manodopera	

- il progetto è stato verificato in contraddittorio tra il Progettista ed il Verificatore-RUP Ing. Laura Manoni ed il relativo verbale è stato acquisito al Prot. Gen. n. 1039 del 13/01/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2023 del Settore Infrastrutture per il territorio del Comune di Calderara di Reno (BO) è stata approvato il verbale di validazione;
- il quadro economico complessivo risulta come di seguito:

PNRR - M4-C1-I1.1		
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ A LONGARA COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) - CUP F65E22000220006		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A SOMME PER LAVORI		
A1	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.986.653,08
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 59.835,02
TOTALE PER LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.046.488,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.120,00
B1.1	Indagini Geologiche (oneri previdenziali indusi) (DD 767/2022)	€ 3.120,00
B2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 3.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) (incidenza 4,05%)	€ 82.782,78
B4	Fondo per funzioni tecniche - art. 113 Dlgs n. 50/2016	€ 16.371,90
B5	Spese Tecniche (oneri previdenziali indusi)	€ 387.840,46
B5.1	Progettazione FTE, CSP, DL (DD 767/2022)	€ 142.480,00
B5.2	Progettazione DEF-ESEC	€ 140.415,24
B5.3	Collaudo statico, tecnico funzionale, amministrativo + APE	€ 50.872,27
B5.4	Spese personale (CSE)	€ 52.672,96
B5.5	Verifica progettazione (interna art. 26 co. 6 let.c)	€ -
B5.6	Progetto preliminare antincendio (DD 936/2022)	€ 1.400,00
B6	Diritti di segreteria, rimborsi forfettari, spese istruttorie	€ 9.736,64
B6.1	Spese di gara CUC (EPV 0,4% A e max 8.000,00€)	€ 8.000,00
B6.2	Contributo ANAC	€ 600,00
B6.3	Spese istruttorie (VV.F; autorizzazione sismica..)	€ 1.000,00
B6.4	Richiesta parere allaccio antincendio (HERA) (DD 767/2022)	€ 136,64
B7	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 290.660,11
B7.1	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 10%)	€ 204.648,81
B7.2	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1.1 (al 22%) (DD 767/2022)	€ 686,40
B7.3	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.1 (al 22%) (DD 767/2022)	€ 31.345,60
B7.4	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.2 (al 22%)	€ 30.891,35
B7.5	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.3 (al 22%)	€ 11.191,90
B7.6	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.4 (al 22%)	€ 11.588,05
B7.7	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.4 (al 22%)	€ -
B7.8	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.6 (al 22%) (DD 936/2022)	€ 308,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 793.511,90
TOTALE GENERALE		€ € 2.840.000,00

Dato atto che:

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Laura Manoni, Responsabile del Settore Infrastrutture per il territorio del Comune di Calderara di Reno (BO);
- il RUP ha acquisito il CUP F65E22000220006;
il CUI relativo all'intervento di cui trattasi rientrante nella programmazione triennale delle opere pubbliche è il seguente: L00543810378202200005;

Visto che il dettaglio delle lavorazioni poste a base di gara è così composto:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	% di incidenza	Prevalente (CP), scorporabile (CS), scorporabile SIOS (CS SIOS)	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	III	€ 977.666,29 di cui € 28.584,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	47,77%	CP	SI	49,99%	SI
Impianti tecnologici	OG11	III	€ 564.761,78 di cui € 16.512,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	27,60%	CS SIOS	SI	100,00%	NO
Opere di finitura in materiali lignei plastici metallici e vetrosi	OS6	I	€ 195.831,67 di cui € 5.725,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9,57%	CS	NO	100,00%	SI
Strutture in legno	OS32	II	€ 308.228,36 di cui € 9.011,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	15,06%	CS SIOS	SI	100,00%	NO
Importo totale a base di gara			€ 2.046.488,10	100,00%				

Visto inoltre il dettaglio della progettazione definitiva ed esecutiva così composto:

Descrizione del servizio	CPV	Importo
Progettazione definitiva	71240000-2	€ 68.620,54
Progettazione esecutiva	71240000-2	€ 66.394,11
Importo totale a base di gara		€ 135.014,65

Richiamati:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Ritenuto necessario, in applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., individuare i seguenti elementi essenziali che dovranno essere contenuti nei documenti di gara, da approvarsi a cura della Stazione Unica Appaltante dell'Unione (S.U.A) delle Terre d'Argine:

- modalità di scelta del contraente: **procedura aperta**, ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii attraverso partecipazione alla gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) sulla piattaforma "SATER";
- il bando di gara rimarrà pubblicato per n. **25 (venticinque) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione alla GURI;

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

- oggetto del contratto: Realizzazione Nuovo asilo nido, via Caduti della Libertà, fraz. Longara, Comune di Calderara di Reno (BO) - C.U.P. F65E22000220006;
- suddivisione in lotti: ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto è necessario che le diverse fasi siano intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto deve essere uno ed unico e sviluppato per tutte le prestazioni. Il tutto rappresenta un intervento unico, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni;
- importo a base di gara: ammonta ad **euro 2.181.502,75** (iva e oneri esclusi) ed è così ripartito:
 - **euro 135.014,65** (oneri previdenziali 4% ed iva 22% esclusa) per progettazione definitiva ed esecutiva;
 - **euro 2.046.488,10** (iva 10% esclusa) per l'esecuzione dei lavori, di cui euro 1.986.653,08 di importo lavori ed euro 59.835,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- tempi di esecuzione:
 - **Progettazione definitiva**: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, ovvero dal verbale di consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dovrà consegnare il progetto definitivo con gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutti i pareri necessari previsti e utili all'indizione della Conferenza di servizi decisoria.
 - **Progettazione esecutiva**: entro 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio successivamente alla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - **Esecuzione dei lavori**: 364 (trecentosessantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio lavori ovvero dal verbale di inizio dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- modalità di determinazione del corrispettivo: i lavori saranno affidati "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa nella seguente misura:

	punteggio
Offerta Tecnica	90
Offerta Economica	10
TOTALE	100

- **Requisiti per i lavori**:
 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati Membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro on line dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs 50/2016, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;
 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE
 - relativamente alle **lavorazioni generali prevalenti** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OG1 - Edifici civili e industriali**:
attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG1 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno III**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs.

50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Si precisa che **il concorrente dovrà eseguire almeno il 50,01%** dell'importo delle lavorazioni inerenti la categoria prevalente OG1;

- relativamente alle **lavorazioni generali scorporabili SIOS** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OG11 – Impianti tecnologici:** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG11 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno III**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto, non soggiace ad alcun limite;

- relativamente alle **lavorazioni speciali scorporabili** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OS6 – Opere di finitura in materiali lignei plastici metallici e vetrosi:** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OS6 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno I**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto, non soggiace ad alcun limite.

Si rammenta:

- che la categoria OS6 può essere eseguita in proprio, anche in mancanza della specifica qualificazione nella medesima categoria, qualora in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato;
- che in caso di subappalto necessario, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- relativamente alle **lavorazioni speciali scorporabili SIOS** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OS32 – Strutture in legno:** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG11 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno II**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto, non soggiace ad alcun limite.

- **Requisiti per la progettazione:**

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- 1) **Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.**

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- 2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3) Requisiti del gruppo di lavoro:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Ai fini dell'esecuzione del servizio di ingegneria e architettura di cui al presente Bando di gara, si precisa che le professionalità minime occorrenti sono le seguenti:

- **per le opere categoria E.08:** un ingegnere e un architetto Responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria S.03:** un ingegnere o un architetto Responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria IA.01:** un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti sanitari/di fognatura iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria IA.02:** un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti di raffrescamento/riscaldamento/climatizzazione iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria IA.03:** un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti elettrici iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per il professionista che redige la relazione acustica:** iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica(ENTECA), ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2017;
- **per il tecnico che redige la pratica vv.ff. (professionista antincendio):** occorre l'iscrizione da almeno 5 anni nell'Elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio ed in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii.;
- **per il professionista che si occupa del coordinamento generale di progetto e integrazione delle prestazioni specialistiche:** un ingegnere o un architetto Responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritto al rispettivo albo professionale, abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente.

Così per un totale di 8 (otto) professionalità minime, salvo quanto sotto precisato.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni di gara, il nominativo/nominativi, la/e qualifica/e professionale/i e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'Albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per ognuna delle figure sopra elencate sono, inoltre, ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente appalto.

Si specifica che dovrà essere indicato almeno un professionista per ciascuna attività da svolgere, ma un singolo professionista – purché in possesso dei relativi requisiti – potrà svolgere più attività tra quelle elencate.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

• REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1) **Elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID Opera	G (grado di complessità)	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.08	0,95	€ 777.034,35	€ 777.034,35
S.03	0,95	€ 658.575,25	€ 658.575,25
IA.01	0,75	€ 74.893,28	€ 74.893,28
IA.02	0,85	€ 274.464,75	€ 274.464,75
IA.03	1,15	€ 261.520,46	€ 261.520,46

In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE" relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa Amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante in virtù del principio generale dell'acquisizione documentale d'ufficio e della "decertificazione";
- in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione di partecipazione, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, devono comunque essere dichiarati:

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc..), così come definito all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 17/06/2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

2) **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **n.2 (due) servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,80** volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi di punta

Categoria e ID Opera	G (grado di complessità)	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.08	0,95	€ 777.034,35	€ 621.627,48
S.03	0,95	€ 658.575,25	€ 526.860,20

IA.01	0,75	€ 74.893,28	€ 59.914,62
IA.02	0,85	€ 274.464,75	€ 219.571,80
IA.03	1,15	€ 261.520,46	€ 209.216,37

In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE" relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa Amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante in virtù del principio generale dell'acquisizione documentale d'ufficio e della "decertificazione";

- in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione di partecipazione, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, devono comunque essere dichiarati:

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);

- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 17/06/2016;

- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere 1) ed 2), si precisa quanto segue:

- per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello, ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;

- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del Bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono, altresì, ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;

- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;

- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente;

- subappalto: la volontà di ricorso al subappalto deve essere dichiarata dal concorrente in fase di gara con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. Per la categoria prevalente OG1 il subappalto non può superare la quota del **49,99 %** ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e ss.mm., non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. **Per le categorie scorporabili il subappalto è ammesso senza limitazioni.**
- avalimento: **non è ammesso l'avalimento per le categorie scorporabili S.I.O.S. OG11 e OS32** ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del Codice, e dell'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016;
- sopralluogo obbligatorio: si prevede il sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento per la presa visione degli aspetti di dettaglio dello stato dei luoghi;
- modalità di stipula del contratto: in forma di scrittura privata autenticata a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Calderara di Reno.

Valutato, altresì, di stabilire i seguenti altri elementi:

- verifica di anomalia: la Stazione appaltante procederà alla verifica di anomalia della migliore offerta ai sensi della vigente normativa in materia, procedendo in osservanza di quanto disposto dall'art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito all'offerta presentata;
- garanzia provvisoria: in considerazione della tipologia e della complessità dell'intervento in oggetto, gli operatori economici dovranno presentare ai fini della partecipazione alle procedure di gara, garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.93 del d.lgs 50/2016;
- garanzia definitiva: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare in occasione della stipula del contratto d'appalto la garanzia definitiva nella misura indicata dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Dato atto che:

- per la revisione prezzi trova applicazione l'art. 29 del d.l. 4/2022 convertito in legge 25/2022 (c.d. decreto sostegni ter);
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto, al contratto e, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
- l'appalto in questione presenta lavorazioni sensibili rientranti nell'art. 1 comma 53, della Legge 190/2012 (white list) quali:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - guardiania dei cantieri.

Ritenuto, inoltre, di definire i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nonché le modalità e le formule di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, come indicate nel documento allegato al presente atto (**Allegato B**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- di non aggiudicare l'appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

Dato atto che il C.I.G. per la procedura di gara in oggetto sarà acquisito sul portale A.N.A.C., al momento della determinazione di approvazione degli atti di gara, dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione del-

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

le Terre d'Argine in qualità di Stazione appaltante e che al termine della procedura il Comune di Calderara di Reno in qualità di Ente committente dovrà acquisire il C.I.G. derivato;

Preso altresì atto che:

- che l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.), con delibera n. 621 del 20/12/2022, dispone che le stazioni appaltanti sono obbligate alla contribuzione di un importo pari ad euro 600,00 in caso di importo posto base di gara uguale o maggiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 5.000.000,00;
- ai sensi dell'art. 6 della convenzione repertoriata al n. 1690 delle scritture private è necessario impegnare verso la S.U.A. dell'Unione Terre d'Argine la somma di € 8.000,00 dovuti per la gestione della procedura di gara (procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 0,40% dell'importo a base d'asta con un minimo di 2.500,00 euro ed un massimo di 8.000,00 euro);

Tenuto conto che:

- l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 16.371,90 è stato inserito nelle spese complessive di progetto con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- ai fini di quanto previsto dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento delle funzioni tecniche è costituito da:
 - Manoni Laura, Responsabile del Settore Infrastrutture per il Territorio del Comune di Calderara di Reno, che svolge il ruolo di RUP;
 - dott.ssa Francesca Minarelli, istruttore tecnico del Settore Infrastrutture per il Territorio del Comune di Calderara di Reno, che svolge il ruolo di assistenza al RUP;
 - dott.ssa Federica Ateneo, istruttore amministrativo contabile del Settore Infrastrutture per il Territorio del Comune di Calderara di Reno;
 - Silvia Catalogna, istruttore amministrativo contabile del Settore Infrastrutture per il Territorio del Comune di Calderara di Reno;
- è allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il cronoprogramma delle attività/funzioni dei dipendenti di cui sopra (**Allegato C**) così come prescritto dall'art. 4 del Regolamento comunale per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta n. 131 del 21/11/2019;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., all'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

Visti:

- il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali al Segretario Generale, ai Responsabili dei settori ed ai Responsabili dell'Unione Terre d'Acqua individuati, per i servizi conferiti;

Visti inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.- aggiornato al D.Lgs n. 118/11 – coordinato con il D.Lgs. n. 126/14;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- i decreti sindacali con i quali sono state assegnate le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che:

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

- l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è coerente con le misure contenute nel P.T.P.C.T. – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in vigore, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 05 del 27.01.2022, aggiornamento 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Ritenuto, pertanto, che nulla osti all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **di riapprovare** il Capitolato speciale di appalto e l'elaborato "Criteri di valutazione offerta", allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*All.ti A-B*);

2. di approvare, l'indizione di una procedura aperta in modalità telematica mediante la piattaforma S.A.T.E.R. (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Offerta tecnica: massimo punti 90;
- Offerta economica: massimo punti 10;

ai sensi degli art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva ed dell'esecuzione dei lavori per la "Realizzazione Nuovo asilo nido, via Caduti della Libertà, fraz. Longara, Comune di Calderara di Reno (BO) - C.U.P. F65E22000220006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.3 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

3. di approvare i seguenti requisiti di partecipazione:

- **Requisiti per i lavori:**
 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati Membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro on line dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs 50/2016, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;
 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE
 - relativamente alle **lavorazioni generali prevalenti** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OG1 - Edifici civili e industriali**: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG1 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno III**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).
Si precisa che **il concorrente dovrà eseguire almeno il 50,01%** dell'importo delle lavorazioni inerenti la categoria prevalente OG1;

- relativamente alle **lavorazioni generali scorporabili SIOS** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OG11 – Impianti tecnologici:** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG11 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno III**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto, non soggiace ad alcun limite;

- relativamente alle **lavorazioni speciali scorporabili** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OS6 – Opere di finitura in materiali lignei plastici metallici e vetrosi:** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OS6 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno I**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto, non soggiace ad alcun limite.

Si rammenta:

- che la categoria OS6 può essere eseguita in proprio, anche in mancanza della specifica qualificazione nella medesima categoria, qualora in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato;
- che in caso di subappalto necessario, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;

- relativamente alle **lavorazioni speciali scorporabili SIOS** di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla **categoria OS32 – Strutture in legno:** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG11 con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA almeno II**) (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto, non soggiace ad alcun limite.

- **Requisiti per la progettazione:**

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- 1) **Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.**

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- 2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3) Requisiti del gruppo di lavoro:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Ai fini dell'esecuzione del servizio di ingegneria ed architettura in oggetto, si precisa che le professionalità minime occorrenti sono le seguenti:

- **per le opere categoria E.08:** un ingegnere e un architetto Responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria S.03:** un ingegnere o un architetto Responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria IA.01:** un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti sanitari/di fognatura iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria IA.02:** un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti di raffrescamento/riscaldamento/climatizzazione iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per le opere categoria IA.03:** un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti elettrici iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;
- **per il professionista che redige la relazione acustica:** iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica(ENTECA), ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2017;
- **per il tecnico che redige la pratica vv.ff. (professionista antincendio):** occorre l'iscrizione da almeno 5 anni nell'Elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio ed in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii.;
- **per il professionista che si occupa del coordinamento generale di progetto e integrazione delle prestazioni specialistiche:** un ingegnere o un architetto Responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritto al rispettivo albo professionale, abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente.

Così per un totale di 8 (otto) professionalità minime, salvo quanto sotto precisato.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni di gara, il nominativo/nominativi, la/e qualifica/e professionale/i e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'Albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per ognuna delle figure sopra elencate sono, inoltre, ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente appalto.

Si specifica che dovrà essere indicato almeno un professionista per ciascuna attività da svolgere, ma un singolo professionista – purché in possesso dei relativi requisiti – potrà svolgere più attività tra quelle elencate.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

• REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1) **Elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID Opera	G (grado di complessità)	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.08	0,95	€ 777.034,35	€ 777.034,35
S.03	0,95	€ 658.575,25	€ 658.575,25
IA.01	0,75	€ 74.893,28	€ 74.893,28
IA.02	0,85	€ 274.464,75	€ 274.464,75
IA.03	1,15	€ 261.520,46	€ 261.520,46

In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE" relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa Amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante in virtù del principio generale dell'acquisizione documentale d'ufficio e della "decertificazione";
- in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione di partecipazione, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, devono comunque essere dichiarati:

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc..), così come definito all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 17/06/2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

2) **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **n.2 (due) servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,80** volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi di punta

Categoria e ID Opera	G (grado di complessità)	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.08	0,95	€ 777.034,35	€ 621.627,48
S.03	0,95	€ 658.575,25	€ 526.860,20

IA.01	0,75	€ 74.893,28	€ 59.914,62
IA.02	0,85	€ 274.464,75	€ 219.571,80
IA.03	1,15	€ 261.520,46	€ 209.216,37

In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE" relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa Amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante in virtù del principio generale dell'acquisizione documentale d'ufficio e della "decertificazione";

- in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione di partecipazione, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, devono comunque essere dichiarati:

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);

- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 17/06/2016;

- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere 1) ed 2), si precisa quanto segue:

- per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello, ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;

- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del Bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono, altresì, ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;

- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;

- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente;

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

4. **di disporre** che l'aggiudicazione avvenga "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. **di dare atto** che la Stazione appaltante procederà all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 1, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che resta salva la facoltà per la stessa di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. **di disporre** che si possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924;

7. **di disporre**, altresì, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

8. **di assumere l'impegno** pari ad euro 600,00 sul capitolo 53267 art. 10 "NUOVO ASILO NIDO - PNRR - F65E22000220006" del bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio 2023, PEG 2023 a fini dell'assolvimento del Contributo Anac:

ANNO	CAP	ART	ESERCIZIO COMPETENZA	IMPORTO (€)	SOGGETTO FORNITORE	PREN/IMP*	MISS.	PROG.	CODICE SIOPE
2023	23267	10	2023	600,00	Autorità Nazionale AntiCorruzione (cod. sogg. 1572)	I	4	1	U.2.02.01.09.017
DESCRIZIONE CAPITOLO				NUOVO ASILO NIDO - PNRR - F65E22000220006					
CUP				F65E22000220006					
COD. UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA				GIGQ07					
ANNO DI ESIGIBILITÀ				2023					
FONTE DI FINANZIAMENTO				PNRR					

(come da Prenotazione Det.767 sub 1 anno 2022)

9. **di assumere l'impegno** pari ad euro 8.000,00 sul capitolo 23267 art.10 "NUOVO ASILO NIDO - PNRR - F65E22000220006" del bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio 2023, PEG 2023 a fini dell'assolvimento dovuti per la gestione della procedura di gara a favore della S.U.A. dell'Unione Terre d'Argine:

ANNO	CAP	ART	ESERCIZIO COMPETENZA	IMPORTO (€)	SOGGETTO FORNITORE	PREN/IMP*	MISS.	PROG.	CODICE SIOPE
2023	23267	10	2023	8.000,00	Unione Terre d'Argine (cod. sogg. 8.402)	I	4	1	U.2.02.01.09.017
DESCRIZIONE CAPITOLO				NUOVO ASILO NIDO - PNRR - F65E22000220006					
CUP				F65E22000220006					
COD. UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA				GIGQ07					
ANNO DI ESIGIBILITÀ				2023					
FONTE DI FINANZIAMENTO				PNRR					

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RE-
SPONSABILE: MANONI LAURA

(come da Prenotazione Det. 767 sub 1 anno 2022)

10. **di rideterminare** conseguentemente il quadro tecnico economico dell'intervento come segue:

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

PNRR - M4-C1-I1.1		
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ A LONGARA COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) - CUP F65E22000220006		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A SOMME PER LAVORI		
A1 Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.986.653,08
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 59.835,02
TOTALE PER LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.046.488,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Rilievi accertamenti ed indagini		€ 3.120,00
B1.1 Indagini Geologiche (oneri previdenziali inclusi) (DD 767/2022)	€	3.120,00
B2 Allacciamenti a pubblici servizi		€ 3.000,00
B3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) (incidenza 4,05%)		€ 82.782,78
B4 Fondo per funzioni tecniche – art. 113 Dlgs n. 50/2016		€ 16.371,90
B5 Spese Tecniche (oneri previdenziali inclusi)		€ 387.840,46
B5.1 Progettazione FTE, CSP, DL (DD 767/2022)	€	142.480,00
B5.2 Progettazione DEF-ESEC	€	140.415,24
B5.3 Collaudo statico, tecnico funzionale, amministrativo + APE	€	50.872,27
B5.4 Spese personale (CSE)	€	52.672,96
B5.5 Verifica progettazione (interna art. 26 co. 6 let.c)	€	-
B5.6 Progetto preliminare antincendio (DD 936/2022)	€	1.400,00
B6 Diritti di segreteria, rimborsi forfettari, spese istruttorie		€ 9.736,64
B6.1 Spese di gara CUC (EPV 0,4% A e max 8.000,00€)	€	8.000,00
B6.2 Contributo ANAC	€	600,00
B6.3 Spese istruttorie (VV.F; autorizzazione sismica..)	€	1.000,00
B6.4 Richiesta parere allaccio antincendio (HERA) (DD 767/2022)	€	136,64
B7 I.V.A. ed eventuali altre imposte		€ 290.660,11
B7.1 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 10%)	€	204.648,81
B7.2 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1.1 (al 22%) (DD 767/2022)	€	686,40
B7.3 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.1 (al 22%) (DD 767/2022)	€	31.345,60
B7.4 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.2 (al 22%)	€	30.891,35
B7.5 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.3 (al 22%)	€	11.191,90
B7.6 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.4 (al 22%)	€	11.588,05
B7.7 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.4 (al 22%)	€	-
B7.8 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.6 (al 22%) (DD 936/2022)	€	308,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 793.511,90
TOTALE GENERALE		€ € 2.840.000,00

11. **di dare atto** che:

- il CUP è il seguente: F61B22001970006;
- la Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Laura Manoni, Responsabile del settore Infrastrutture per il Territorio, incaricata con decreto sindacale n. 34 del 29/12/2022;
- il Direttore dei lavori di cui agli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è Arch. Andrea Fiorini (C.F. FRNDR78C01A944V), socio di RP Studio Architetti Associati (P.IVA/C.F. 03219181207) con sede in Via del Sostegno n. 7/A, 40131 Bologna, capogruppo del RTP, incaricato con determinazione dirigenziale n. n. 767 del 15/11/2022;

12. **di stabilire** che il contratto di appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'ente committente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

13. **di demandare** la predisposizione e l'espletamento della gara in oggetto alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 (Rep. Scritture private n. 1690 del 19/07/2022) e pertanto di trasmettere il presente provvedimento alla S.U.A. dell'Unione Terre d'Argine, dando mandato alla stessa di espletare la relativa procedura di gara e tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;

DETERMINAZIONE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - NR. 163 RESPONSABILE: MANONI LAURA

14. **di dare atto** che:

- l'approvazione dei documenti di gara (lettera di invito e relativi allegati) verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Stazione Unica Appaltante istituita nell'ambito dell'Unione delle Terre d'Argine;
- si procederà alla pubblicazione del bando di gara per un periodo pari almeno a giorni 25 (venticinque) decorrenti dalla data di pubblicazione alla GURI;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara, per la proposta di aggiudicazione e per l'aggiudicazione è competente la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
- la Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Stazione appaltante acquisirà sul portale A.N.A.C. un apposito C.I.G. per l'espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull'aggiudicatario e, successivamente all'aggiudicazione, il Comune di Carpi in qualità di Ente committente acquisirà un C.I.G. derivato dal predetto C.I.G. che tratterà il contratto e i flussi finanziari legati allo stesso;
- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", e sul Sistema informativo telematico appalti della Regione Emilia Romagna (SITAR);

15. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Personale dell'Unione Terre d'Acqua così come stabilito dall'art. 4 del Regolamento comunale per gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con delibera di Giunta n. 131 del 21/11/2019.

All.ti

A. Capitolato speciale d'appalto

B. Criteri di valutazione offerta.

C. Cronoprogramma funzioni tecniche.

Il Responsabile del Settore Infrastrutture per il Territorio
Ing. Laura Manoni



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Città Metropolitana di Bologna
Settore Infrastrutture per il Territorio**



Ministero dell'Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

contratto a CORPO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ, FRAZ.
LONGARA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)**

CUP: F65E22000220006



**Finanziato
dall'Unione eu
NextGenerationE**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

INDICE

1.PREMESSA

1.1. Definizione e sigle

1.2 Normativa di Riferimento

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 Oggetto dell'appalto

Art. 1.2 Suddivisione in lotti

Art. 1.3 Forma dell'appalto

Art. 1.4 Valutazione delle offerte

Art. 1.5 Quadro economico generale

Art. 1.6 Ammontare dell'appalto

Art. 1.6.1 Categoria Prevalente

Art. 1.6.2 Categoria scorporabile

Art. 1.6.3 Categorie di servizi previste nell'appalto

Art. 1.7 Affidamento e Contratto

Art.1.8 Durata dell'appalto

Art. 1.9 Forma e Principali dimensione delle Opere

Art. 1.10 Variazioni delle opere progettate

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge

Art. 2.2 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 2.2.1 Rispetto delle condizionalità PNRR

Art. 2.2.2 Disposizioni particolari riguardanti l'applicazione del DNSH

Art. 2.2.3 Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021

Art. 2.3 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 2.4 Qualificazione dell'Appaltatore

Art. 2.4.1 Requisiti per i lavori

Art. 2.4.1 Requisiti per la progettazione

Art. 2.5 Fallimento dell'appaltatore

Art.2.6 Risoluzione del contratto

CAPO III - TERMINI ED ESECUZIONE PROGETTAZIONE

Art. 3.1 Progettazione

Art. 3.2 Avvio Progettazione

Art.3.3 Approvazione della progettazione

Art.3.4 Altre disposizioni per la progettazione

Art.3.5 Caratteristiche degli elaborati progettuali

Art. 3.6 Ritardo nella progettazione - premio di accelerazione

Art. 3.7 Inderogabilità dei termini di progettazione

CAPO IV - TERMINI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1 Consegna ed inizio lavori

Art. 4.2 Programma di esecuzione dei lavori - sospensioni - Piano di qualità di costruzione e installazione

Art. 4.3 Proroghe

- Art. 4.4 Premio di Accelerazione -Penali- Intervento Sostitutivo
- Art. 4.5 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 4.6 Sicurezza dei lavori
- Art. 4.7 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 5.1 Anticipazione e Pagamenti in acconto
- Art. 5.2 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 5.3 Cessione del contratto e cessione di crediti
- Art. 5.4 Conto finale - avviso ai creditori
- Art. 5.5 Ritardi nel pagamento della rata a saldo
- Art. 5.6 Prezzi e revisioni
- Art. 5.7. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO VI - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E PRESA IN CARICO

- Art. 6.1 Ultimazione dei lavori, collaudo, certificato di regolare esecuzione
- Art. 6.2 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE

- Art.7.1 Garanzia Provvisoria
- Art. 7.2 Garanzia Definitiva
- Art. 7.3 Coperture Assicurative
 - Art. 7.3.1 Assicurazione della progettazione esecutiva
 - Art. 7.3.2 Assicurazione per l'esecuzione dei lavori

CAPO VIII - SUBAPPALTO

- Art. 8.1 Disciplina del subappalto
- Art. 8.2 Responsabilità in materia di subappalto

CAPO IX - CONTROVERSIE E RISERVE

- Art. 9.1 Gestione delle contestazioni
- Art. 9.2 Controversie

CAPO X - NORME FINALI

- Art. 10.1 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilita' dell'appaltatore
- Art. 10.2 Cartelli all'esterno del cantiere
- Art. 10.3 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
- Art. 10.4 Rinvenimenti
- Art. 10.5 Brevetti di invenzione
- Art. 10. 6 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. PREMESSA

1.1. Definizione e sigle

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

- a) Appaltatore: l'operatore economico che si è aggiudicato il contratto per l'esecuzione dell'Opera, in seguito a procedura di evidenza pubblica;
- b) Codice dei Contratti o solo Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- c) Regolamento Generale D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti che restano ancora in vigore fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016;
- d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) Contratto: il contratto d'appalto stipulato fra il Committente e l'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera.
- f) Committente o Stazione Appaltante: Comune di Calderara di Reno, con sede in Piazza Marconi n. 7, 41012 Calderara di Reno (BO);
- g) Opera: REALIZZAZIONE NUOVO NIDO – VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ, LONGARA.
- h) Progetto di fattibilità tecnico economica: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, etc.) sulla base dei quali è stata espletata la gara per la selezione dell'Appaltatore;
- i) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il soggetto individuato dal Committente avente le funzioni di cui all'art. 31 del Codice dei Contratti;
- j) Direttore dei Lavori (DL): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;
- l) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008.

La denominazione conferita dalla Stazione appaltante alla gara è: Lavori di REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ, FRAZ. LONGARA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)

1.2. Normativa di riferimento

Le Opere devono essere conformi alla legislazione e alla normativa vigenti. In particolare devono essere rispettati i dettami di:

1. direttive della UE, se direttamente applicabili;
2. leggi, decreti, regolamenti dello Stato italiano;
3. istruzioni e norme di enti normatori (UNI, CEI, CEN, ISO, ASTM, ecc.);
4. D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021;

Per tutto quanto non espressamente regolato dai Documenti Contrattuali si applicano, indipendentemente dal fatto che nella documentazione d'appalto siano citate, le seguenti norme:

- D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici
- DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 nelle parti ancora vigenti
- DM 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici;
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
- D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL 77/2021 convertito il L. 108/2021, trattandosi di intervento finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia con nota LT161/21 del 14.07.2021, le disposizioni della legge 108/21 definiscono, ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'Operatore economico è consapevole del ruolo che assume con la sottoscrizione del presente contratto di appalto e delle conseguenze che possono derivare dall'inadempimento degli obblighi da esso assunti in termini di decadenza/revoca dei contributi a valere sul PNRR che finanziano il presente contratto.

2. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione e il completamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ, FRAZ. LONGARA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO).

Sarà indetta procedura di gara per l'**appalto integrato** della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di che trattasi ai sensi del combinato disposto dall'art. 59 comma 1-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 48 comma 5 della Legge 108/2021, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica dell'Amministrazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'oggetto dell'appalto consiste pertanto nella **progettazione definitiva, esecutiva e nell'esecuzione dei lavori** in progetto.

3. L'intervento è finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, di cui al Regolamento UE 2021/241, 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università . Investimento 1.1" Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnico economica a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. Sono altresì compresi:

- i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive sul progetto di fattibilità tecnica economica posto a base di gara, **senza ulteriori oneri** per Stazione appaltante, proposte nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante;
- l'aggiornamento di tutti gli elaborati progettuali conseguenti all'applicazione delle migliorie proposte che dovranno essere esse stesse progettate e corredate di relativo computo metrico estimativo;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali richieste in sede di verifica e validazione;
- la pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da effettuare;
- l'espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti gestori servizi, variazioni catastali, Soprintendenza, AUSL, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Autorizzazione sismica ,ecc.);

Dovranno essere preliminarmente eseguite tutte le necessarie indagini integrative come previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, verifiche, ecc.).

Saranno perfezionati a cura dell'appaltatore tutti i rapporti preliminarmente avviati dalla stazione appaltante con tutti i soggetti gestori di servizi interferenti con i lavori.

Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto definitivo e/o esecutivo dovessero verificarsi ulteriori occorrenze in ordine ad esigenze connesse all'esecuzione dell'opera, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori.

6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto di fattibilità in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

7. Ai fini rispetto del principio DNSH (*Do No Significant Harm*) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, per l'attuazione dei lavori in oggetto si utilizzeranno le prescrizioni e indicazioni riportate nella "RD relazione DNSH" allegata al progetto di fattibilità posto a base di gara.

Art. 1.2 Suddivisione in lotti

1. La stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016, in quanto è necessario che le diverse fasi siano intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto deve essere uno ed unico e sviluppato per tutte le prestazioni. Il tutto rappresenta un intervento unico, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura.

Art. 1.3 Forma dell'appalto

1. Il presente appalto è dato a Corpo con il criterio dell'offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

3. In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

4. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
Totale per la progettazione	140.415,24
Totale dei Lavori	2.046.488,10
<i>di cui per costi della sicurezza</i>	59.835,02

5. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un totale di: € 391.412,97 (pari al 19,70%).

Art. 1.4 Valutazione delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 1.5 Quadro economico generale

PNRR - M4-C1-I1.1		
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ A LONGARA COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) - CUP F65E22000220006		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A SOMME PER LAVORI		
A1 Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.986.653,08
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	59.835,02
TOTALE PER LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.046.488,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Rilievi accertamenti ed indagini	€	3.120,00
B1.1 Indagini Geologiche (oneri previdenziali inclusi) (DD 767/2022)	€	3.120,00
B2 Allacciamenti a pubblici servizi	€	3.000,00
B3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) (incidenza 4,05%)	€	82.782,78
B4 Fondo per funzioni tecniche – art. 113 Dlgs n. 50/2016	€	16.371,90
B5 Spese Tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€	387.840,46
B5.1 Progettazione FTE, CSP, DL (DD 767/2022)	€	142.480,00
B5.2 Progettazione DEF-ESEC	€	140.415,24
B5.3 Collaudo statico, tecnico funzionale, amministrativo + APE	€	50.872,27
B5.4 Spese personale (CSE)	€	52.672,96
B5.5 Verifica progettazione (interna art. 26 co. 6 let.c)	€	-
B5.6 Progetto preliminare antincendio (DD 936/2022)	€	1.400,00
B6 Diritti di segreteria, rimborsi forfettari, spese istruttorie	€	9.736,64
B6.1 Spese di gara CUC (EPV 0,4% A e max 8.000,00€)	€	8.000,00
B6.2 Contributo ANAC	€	600,00
B6.3 Spese istruttorie (VV.F; autorizzazione sismica..)	€	1.000,00
B6.4 Richiesta parere allaccio antincendio (HERA) (DD 767/2022)	€	136,64
B7 I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	290.660,11
B7.1 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 10%)	€	204.648,81
B7.2 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1.1 (al 22%) (DD 767/2022)	€	686,40
B7.3 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.1 (al 22%) (DD 767/2022)	€	31.345,60
B7.4 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.2 (al 22%)	€	30.891,35
B7.5 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.3 (al 22%)	€	11.191,90
B7.6 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.4 (al 22%)	€	11.588,05
B7.7 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.4 (al 22%)	€	-
B7.8 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.6 (al 22%) (DD 936/2022)	€	308,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 793.511,90
TOTALE GENERALE		€ € 2.840.000,00

Art. 1.6 Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo delle attività costituenti l'appalto integrato (progettazione definitivo-esecutiva ed esecuzione lavori) è pari a netti € **2.181.502,75** oltre IVA e contributo C.N.P.A.I.A.
2. Per l'esecuzione dei lavori è stato stimato un importo netto complessivo pari a € 2.046.488,10, di cui € 1.986.653,08 per importo lavori soggetto a ribasso, ed € 59,835,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo netto stimato delle prestazioni soggette a ribasso relative alla progettazione definitiva ed esecutiva è pari ad € 135.014,65. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta ad € 391.412,97.
3. Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.
4. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 1.6.1 Categoria Prevalente

1.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	% di incidenza	Prevalente (CP), scorporabile (CS), scorporabile SIOS (CS SIOS)	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	III	€ 977.666,29 di cui € 28.584,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	47,77%	CP	SI	49,99%	SI

Di cui euro 977.666,29 (novecentosessantasettemilaseisentosessantasei/29) per importo lavori ed euro 28.584,91 (ventottomilacinquecentottantaquattro/29) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Relativamente alle lavorazioni generali di cui sopra, riconducibili alla categoria OG1 - Edifici civili e industriali: risulterà necessario possedere l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG1 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III). (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010);

Art. 1.6.2 Categorie Scorporabili e Subappaltabili

1.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	% di incidenza	Prevalente (CP), scorporabile (CS), scorporabile SIOS (CS SIOS)	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile	Avvalimento
Impianti tecnologici	OG11	III	€ 564.761,78 di cui € 16.512,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	27,60%	CS SIOS	SI	100,00%	NO

Di cui euro 564.761,78 (cinquecentosessantaquattromilasettecentosessantuno/78) per importo lavori ed euro 16.512,45 (sedecimilacinquecentododici/45) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Relativamente alle lavorazioni generali scorporabili SIOS di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla categoria **OG11 - Impianti tecnologici:**

L'Operatore economico dovrà possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG11 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III). (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010);

3.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	% di incidenza	Prevalente (CP), scorporabile (CS), scorporabile SIOS (CS SIOS)	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile	Avvalimento
Opere di finitura in materiali lignei plastici metallici e vetrosi	OS6	I	€ 195.831,67 di cui € 5.725,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9,57%	CS	NO	100,00%	SI

Di cui euro 195.831,67 (centonovantacinquemilaottocentotrentuno/67) per importo lavori ed euro 5.725,71 (cinquemilasettecentoventicinque/71) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. Per le lavorazioni riconducibili alla categoria **OS6 - Opere di finitura in materiali lignei plastici metallici e vetrosi:**

L'Operatore economico dovrà possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OS6 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno I). (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del 3. D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del

DPR 207/2010); non è a qualificazione obbligatoria. Deve avere la prevalente con capienza tale da includere la scorporabile OS6.

5.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	% di incidenza	Prevalente (CP), scorporabile (CS), scorporabile SIOS (CS SIOS)	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile	Avvalimento
Strutture in legno	OS32	II	€ 308.228,36 di cui € 9.011,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	15,06%	CS SIOS	SI	100,00%	NO

Di cui euro 308.228,36 (trecentottomiladuecentoventotto/36) per importo lavori ed euro 9.011,95 (novemilaundici/95) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

6. Per le lavorazioni riconducibili alla categoria **OS32 - Strutture in legno:**

L'Operatore economico dovrà possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG11 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno II). (In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010);

1.6.3 Categorie di servizi previste nell'appalto

Per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva l'importo totale a base di gara è pari a quanto di seguito riportato:

Descrizione del servizio	CPV	Importo
Progettazione definitiva	71240000-2	€ 68.620,54
Progettazione esecutiva	71240000-2	€ 66.394,11
Importo totale a base di gara		€ 135.014,65

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Art. 1.7 Affidamento e Contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto **deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

3. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

4. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

5. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori e del servizio di progettazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lg.50/2016 se il mancato inizio dei lavori o del servizio determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari.

6. Ai sensi degli articoli 165 comma 3 e 183 comma 11 del D.Lg. 50/2016 la stipulazione del contratto può avvenire solamente a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

Art.1.8 Durata dell'appalto

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite secondo le seguenti indicazioni:

- la progettazione di livello definitivo verrà acquisita a seguito della gara. Entro **30 (trenta)** giorni dall'aggiudicazione, ovvero dal verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, l'affidatario dovrà integrare il progetto con gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutti i pareri previsti e utili all'indizione della Conferenza di servizi decisoria.
- per la progettazione degli elaborati progettuali esecutivi si prevede un termine complessivo di **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione;
- per l'esecuzione dei lavori sono previsti **364 (trecentosessantaquattro)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Al fine di dar corso all'esperimento tempestivo della dovuta conferenza di servizi di cui al successivo punto, si ribadisce che l'appaltatore si obbliga a redigere prioritariamente e consegnare alla Amministrazione appaltante, gli elaborati costituenti parte del progetto utili all'indizione della stessa come sopra individuati, nel termine predetto.

Art.1.9 Forma e Principali dimensione delle Opere

1. La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultanti dai disegni allegati al contratto, dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.

2. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni:

- Il progetto di fattibilità proposto consiste nella realizzazione di un edificio ad un piano costruito in legno con tecnologia in XLAM. L'edificio ospiterà un asilo nido per un numero massimo di 4 sezioni e servizi annessi. Il numero totale dei bambini compreso l'overbooking è commisurato nel numero massimo ammissibile dalla Regione Emilia Romagna.
- La struttura si colloca nel Comune di Calderara di Reno, in località Longara, nella Città Metropolitana di Bologna, e prenderà il posto di un campo da calcio ad oggi in disuso.

3. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 1.10 Variazioni delle opere progettate

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 106, comma 1.

2. Nel caso sopraggiungano **circostanze impreviste ed imprevedibili**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, **comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere**, la Stazione Appaltante o l'Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

3. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per

adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

4. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 5.6.

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le attività oggetto d'appalto **si svolgeranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale.**

3. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

4. È tenuto, altresì, all'osservanza del:

- Regolamento UE 852/2020;
- Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
- DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.

5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 2.2.1. Rispetto delle condizionalità PNRR

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'opera indicati agli articoli 3.1 e 4.1 del presente capitolato e a consegnare alla stazione appaltante i prodotti/output previsti dalla normativa vigente, dai documenti progettuali, dal presente capitolato e dal contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR. L'appaltatore è obbligato altresì a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettività realizzabilità dei target e milestones suddetti.

2. L'appaltatore assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire al Comune di Calderara di Reno la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune i e digitali associati al progetto nonché un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente capitolato.

3. L'appaltatore provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30.

4. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.

Le milestone e target associate alla *Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* e meglio dettagliate nell'atto di concessione del contributo sono:

- Aggiudicazione dei contratti di lavoro entro **31 maggio 2023** (Milestone UE).
- Inizio dei lavori e dei cantieri - L'inizio dei lavori deve avvenire entro **30 novembre 2023**;
- Termine intervento (con certificazione della regolare esecuzione) fissato entro il **31 dicembre 2025** (Milestone ITA).
- Verifica/attuazione regolare degli interventi - Tutte le opere devono essere certificate e collaudate entro il **30 giugno 2026**;

5. Il mancato rispetto del termine finale di ultimazione dei lavori nonché dei tempi intermedi di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle penali per ritardo di cui all'art.4.4 del presente capitolato.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina l'applicazione della penale di cui 4.1 del presente capitolato. Esso costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento degli ulteriori danni.

2.2.2 Principio del DNSH

1. Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

2. Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

3. Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

4. Il Regolamento UE ha stilato una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attività economica può arrecare un danno significativo:

1. **alla mitigazione dei cambiamenti climatici**: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. **all'adattamento ai cambiamenti climatici**: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3. **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine:** se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. **all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti:** se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento:** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi:** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

5. Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

- **mappatura delle misure del PNRR** - consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento** - contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
- **schede tecniche relative a ciascun settore di intervento** - forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- Checklist di verifica e controllo

6. La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

7. Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate.

8. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

9. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei criteri di cui al Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile", alle schede di riferimento elaborate in relazione alla Misura su cui è finanziato l'intervento di cui al presente capitolato speciale, nonché degli obblighi dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali: "**A-03 Relazione di sostenibilità dell'opera - DNSH**".

10. L'appaltatore, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi suddetti, in occasione della presentazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL), dovrà produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate - relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell'opera - al fine di adempiere ai vincoli DNSH e un'attestazione/autodichiarazione sulla conformità delle spese sostenute. Il soggetto attuatore procederà alle verifiche in ordine alle condizioni dichiarate dal soggetto realizzatore in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.

11. Il mancato rispetto, da parte del soggetto realizzatore, degli obblighi imposti dal rispetto del principio DNSH in termini utili per l'emissione dei SAL come da cronoprogramma determina la sospensione dei pagamenti, in forma automatica, da parte del soggetto attuatore. comporta altresì l'applicazione della penale di cui all'art.4.4 del presente capitolato; è causa infine di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.i.

2.2.3. Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021

1. Trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, l'appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto

biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. L'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 4.4 del presente capitolato, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

3. L'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 3.4, comma 1, lett. b) del presente capitolato.

3-bis L'appaltatore si obbliga a consegnare quanto richiesto nei commi 2 e 3 del presente capitolato, entro il 15/05/2023 e comunque prima della fine lavori.

4. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile.

5. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 3.4, comma 1, lett. b) del presente capitolato.

5-bis. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della penale di cui all'art.4.4 del presente capitolato fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.

6. L'obbligo assunzionale di cui al presente articolo è riferibile anche alle prestazioni che il soggetto realizzatore esegue tramite subappalto o avvalimento purchè rientranti all'interno del perimetro del contratto aggiudicato o per le attività ad esso connesse e strumentali.

Art. 2.3 Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del contratto di appalto, la seguente documentazione:

- a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- b) il cronoprogramma;
- c) le polizze di garanzia;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- f) elaborati progettuali.

2. Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto parte normativa, capitolato speciale d'appalto parte tecnica e l'elenco prezzi unitari, purchè conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

3. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ovvero

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito precedentemente, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - elaborati.

7. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

8. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

9. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.4 Qualificazione dell'Appaltatore

Art. 2.4.1 Requisiti per i lavori

1. Come indicato agli artt. 1.6.1 e 1.6.2, per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla S.U.A e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG1	Edifici Civili e Industriali	977.666,29	III	47,77
OG11	Impianti Tecnologici	564.761,78	III	27,60
OS6	Opere di finitura in materiali lignei plastici metallici e vetrosi	195.831,67	I	9,5
OS32	Strutture in legno	308.228,36	II	15,06

2. Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

3. L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegnerà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di **avalimento**.

4. Non è ammesso l'avvalimento per le categorie scorporabili S.I.O.S. OG11 e OS32 ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del Codice, e dell'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016

5. L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.

7. L'Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

8. Per la categoria prevalente OG1 il subappalto non può superare la quota del 49,99 % ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e ss.mm., non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. Per le categorie scorporabili il subappalto è ammesso senza limitazioni.

Art.2.4.1 Requisiti per la progettazione

1) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3) Requisiti del gruppo di lavoro:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Ai fini dell'esecuzione del servizio di cui al presente Bando di gara, si precisa che le professionalità minime occorrenti sono le seguenti:

- per le opere categoria E.08: un ingegnere e un architetto Responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

- per le opere categoria S.03: un ingegnere o un architetto Responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritti ai rispettivi Albi professionali, abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

- per le opere categoria IA.01: un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti sanitari/di fognatura iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

- per le opere categoria IA.02: un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti di raffrescamento/riscaldamento/climatizzazione iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

- per le opere categoria IA.03: un ingegnere - tecnico impiantista specializzato in impianti elettrici iscritti all'Albo professionale (perito/ingegnere), abilitati alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente;

- per il professionista che redige la relazione acustica: iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica(ENTECA), ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2017;

- per il tecnico che redige la pratica vv.ff. (professionista antincendio): occorre l'iscrizione da almeno 5 anni nell'Elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio ed in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii.;

- per il professionista che si occupa del coordinamento generale di progetto e integrazione delle prestazioni specialistiche: un ingegnere o un architetto Responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva, iscritto al rispettivo albo professionale, abilitato alla firma del progetto, ai sensi della normativa vigente.

Così per un totale di 8 (otto) professionalità minime, salvo quanto sotto precisato.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni di gara, il nominativo/nominativi, la/e qualifica/e professionale/i e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'Albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per ognuna delle figure sopra elencate sono, inoltre, ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente appalto.

Si specifica che dovrà essere indicato almeno un professionista per ciascuna attività da svolgere, ma un singolo professionista - purché in possesso dei relativi requisiti - potrà svolgere più attività tra quelle elencate.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art. 2.6 Fallimento dell'appaltatore

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Art.2.7 Risoluzione del contratto

1. Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo 4.2 nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

8. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

9. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

10. Il contratto è risolto di diritto in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 2.2 del presente capitolato nonché il mancato rispetto, da parte del soggetto realizzatore, degli obblighi realizzativi e/o dichiarativi di cui al comma 10 dell'art. 2.2.2 del presente capitolato in termini utili per l'emissione dei SAL come da cronoprogramma, qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.

CAPO III – TERMINI ED ESECUZIONE PROGETTAZIONE

Art. 3.1 Progettazione

1. La progettazione definitiva sarà da acquisire dall'Appaltatore a seguito della procedura di gara. Entro **30 (trenta)** giorni dall'aggiudicazione, ovvero dal verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, l'affidatario dovrà consegnare il progetto definitivo con gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutti i pareri previsti e utili all'indizione della Conferenza di servizi decisoria.

I Progettisti si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli Organi preposti all'espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il RUP.

La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell'ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui sopra.

Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui sopra, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, anche se non riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione.

2. La progettazione esecutiva invece, sarà redatta dall'Appaltatore entro e non oltre **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio del servizio, completa in ogni sua parte.

3. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione.

Nell'ambito dei procedimenti di verifica di cui all'art. 26 del Codice degli appalti, l'Organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni e inadempimenti progettuali sono rilevati:

- a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso l'aggiudicazione è revocata e, se è stato stipulato il contratto, questo è risolto per inadempimento dell'appaltatore;
- b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice dei contratti;
- c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva può, ove possibile, essere approvata ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice dei contratti, con rinvio alla progettazione esecutiva degli adeguamenti.

4. La stazione appaltante, procederà direttamente o tramite un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 26 e 46 del dl 50/2016 e ss.mm.ii., in contraddittorio con i progettisti, alla verifica ai sensi degli del su citato art. 26 delle singole fasi di progettazione, nonché alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice dei contratti.

In sede di verifica e validazione il RUP potrà richiedere modifiche e/o integrazioni progettuali, disponendo un termine perentorio per l'inoltro dei nuovi elaborati.

Nel caso di verifica o validazione con esito negativo, il RUP disporrà un termine breve per rielaborare il progetto, al termine del quale si procederà all'esame della documentazione ex art. 26 del Codice dei contratti. La mancata validazione nella seconda fase costituisce inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.

5. Nel redigere il progetto definitivo ed esecutivo l'impresa è impegnata e obbligata a contenere l'ammontare dei lavori entro i limiti dell'importo del progetto posto a base di gara.

6. Per la progettazione dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

7. Dovranno essere preliminarmente eseguite tutte le necessarie indagini integrative come previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, verifiche, ecc.). Saranno perfezionati a cura dell'appaltatore tutti i rapporti preliminarmente avviati dalla stazione appaltante con tutti i soggetti gestori di servizi interferenti.

8. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell'ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui al successivo articolo.

9. Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto definitivo ed esecutivo si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori.

10. Al fine di dar corso all'esperimento tempestivo della dovuta conferenza di servizi di cui al successivo punto, l'appaltatore si obbliga a redigere prioritariamente e consegnare alla Amministrazione appaltante, gli elaborati costituenti parte del progetto definitivo utili all'indizione della stessa.

11. La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione da parte del progettista individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e che non ricada nelle cause di esclusione indicate nello stesso bando di gara.

12. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, siano essi già previsti o richiesti dalle fasi di progettazione assegnate, unica eccezione sono gli adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal Responsabile del procedimento per i quali potrà essere concessa una adeguata proroga.

13. Non costituiscono parimenti motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i progettisti che devono redigere o redigono il progetto definitivo/esecutivo. Come previsto dalla normativa vigente, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale nella misura dell'uno per mille del corrispettivo professionale, fino ad un limite massimo del 20%, fatto salvo il diritto al maggior danno. Questa eventuale penale, ai soli fini della determinazione della soglia massima prevista, non sarà cumulabile con quella prevista per l'esecuzione dei lavori.

14. Per i ritardi nella consegna del progetto superiori a 30 giorni naturali consecutivi è in facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere, oltre all'incasso della penale, anche alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore per grave inadempimento dell'appaltatore, senza obbligo di ulteriore motivazione e senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento, trattandosi di attività facente parte integrante dell'appalto.

Art. 3.12 Conferenza dei Servizi ed acquisizione dei pareri

1. Il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall'appaltatore dovrà recepire quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara ivi comprese le indicazioni fornite dagli enti a cui il progetto suddetto è stato già sottoposto in seno alla conferenza dei servizi preliminare, oltre alle migliorie proposte dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante.

2. Il progetto di fattibilità tecnico economica viene fornito con la documentazione di gara dalla Stazione Appaltante.

3. Per lo stesso progetto di livello definitivo verrà regolarmente convocata apposita Conferenza decisoria dei servizi ai sensi dell'art. 27 del d lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 14 comma 2 e artt. ss, nonché dell'art. 48 comma 5 della Legge 108/2021, al fine di acquisire gli atti di assenso consenso sul progetto in argomento.

4. Al fine di rispettare la metodologia di intervento prevista dal progetto di fattibilità e per la conferma delle autorizzazioni e pareri preliminari il progetto definitivo prodotto verrà sottoposto alle autorizzazioni previste per questa fase di progettazione.

5. Detto progetto, oggetto di appalto insieme alla progettazione esecutiva ed ai lavori, dovrà tener conto e recepire le eventuali osservazioni che potrebbero prodursi in sede di approvazione del medesimo progetto da parte degli enti preposti.

6. Unitamente alla progettazione l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile e se richieste di tutte le istanze di richieste dei relativi permessi ai vari enti coinvolti.

7. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui sopra, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, anche se non riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione.

8. Ai sensi dell'art. 48 comma 5 della legge 29 luglio 2021 n. 18 "in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi".

Art. 3.2 Avvio Progettazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 comma 1 del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett b) del decreto legge 32/2019 e successivamente dagli artt. 51 e 52 del decreto legge 77/2021, convertito nella L. 108/2021, il RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Se il provvedimento di cui sopra non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, per la progettazione definitiva, ed approvazione del progetto definitivo, per la progettazione esecutiva, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

2. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione in via di urgenza in pendenza della stipula del contratto.

3. Nel corso della progettazione l'appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti ai sensi degli articoli da 33 a 43 del DPR 207/2010. Durante la progettazione il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.

Art.3.3 Approvazione della progettazione

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, saranno esclusi i periodi delle sospensioni in occasione delle eventuali richieste, di chiarimenti e/o integrazioni da redigersi sempre a cura dell'Appaltatore. Ottenuta la validazione favorevole, il progetto esecutivo è approvato dalla medesima Stazione appaltante, entro i successivi 10 (dieci) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.

2. Se la progettazione redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

3. Non è meritevole di approvazione la progettazione:

- a) che si discosta dalle disposizioni impartite in sede di conferenza di servizi, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto rispetto al progetto di fattibilità tecnica economica.

4. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute,
- b) le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, dovute alle richieste in sede di conferenza dei servizi e/o aggiuntive da parte degli enti sovraordinati.

Art.3.4 Altre disposizioni per la progettazione

1. Il progetto non può prevedere alcuna variazione geometrica, compositiva, funzionale, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, se non derivanti da prescrizioni di enti terzi o conseguenti da migliorie dell'opera e della sua funzionalità; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1 del Codice dei contratti, nei limiti del comma 2 del medesimo articolo, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi ai progetti sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal presente capitolato e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 gg (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto definitivo/esecutivo la variazione al progetto posto a base di gara.

4. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui sopra previsto per la presentazione del progetto definitivo/esecutivo.

Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

Il progetto definitivo/esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante come da art. 26 del Codice dei contratti.

5. Qualora il R.U.P. richieda, con specifici ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento (OdS) può essere concessa motivatamente una proroga del termine, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

6. Il progetto in oggetto, redatto dall'impresa appaltatrice, rimarrà di proprietà della S.A., che avrà facoltà di utilizzarli nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, ad altro soggetto esecutore, senza onere alcuno.

7. Durante l'elaborazione del progetto e prima della sua approvazione, la Stazione Appaltante potrà richiedere varianti o modifiche al progetto che l'impresa si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le verrà all'uopo assegnato senza richiedere alcun compenso o rimborso.

Art.3.5 Caratteristiche degli elaborati progettuali

Con riferimento a quanto prima esplicitato, tutta la documentazione dei progetti dovrà essere prodotta in una copia cartacea e una formato pdf sottoscritte digitalmente.

I disegni dovranno essere consegnati in formato dwg - dxf nelle versioni più compatibili (2010), mentre le relazioni e quant'altro componga il progetto sarà eseguito su programmi idonei alla riletture o rielaborazione da parte degli uffici

della Stazione Appaltante (Word, Excel ecc.). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI.

Art. 3.6 Ritardo nella progettazione – premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei progetti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella medesima misura pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni oltre il periodo concesso per la progettazione della fase progettuale che viene in questione per colpe imputabili all'appaltatore, si procederà alla risoluzione contrattuale per inadempimento.

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 ‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20 % dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, la stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione della progettazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione della progettazione consenta all'Amministrazione l'approvazione del progetto.

Art. 3.7 Inderogabilità dei termini di progettazione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione definitiva/esecutiva:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione definitiva/esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga come indicato in precedenza;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto/la revisione/il completamento del progetto.
- b) maggiorazione o riduzione delle quantità di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati grafici, queste sono adeguate alle risultanze degli elaborati grafici del progetto progetto di fattibilità tecnica ed economica posta a base di gara integrato con gli elaborati grafici offerti in sede di gara dall'appaltatore, adeguando in tal modo il computo metrico estimativo;

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1 Consegna ed inizio lavori

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto di appalto;

2. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

3. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: \$MANUAL\$ ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

5. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore potrà ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo 5.1 e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

6. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

8. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoria.

9. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

10. L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

11. L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

12. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

13. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 45 (quarantacinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

14. L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 364 (trecentosessantaquattro)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato

applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4.2 Programma di esecuzione dei lavori – sospensioni – Piano di qualità di costruzione e installazione

1. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

3. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

6. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

7. Qualora si verificassero sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al

direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

10. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

11. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

12. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art. 4.3 Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini finali ed intermedi di cui all'art.4.1 comma 15, del presente capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini suddetti.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre i termini di cui al comma precedente, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. L'appaltatore, al fine di permettere al committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettività realizzabilità dei target e milestone del Progetto, ha l'obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione Appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la proroga dei lavori.

4. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 5 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 4.4 Premio di Accelerazione -Penali- Intervento Sostitutivo

1. La stazione appaltante riconosce, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini previsti, un premio di accelerazione pari all' 0,6 % per ogni giorno di anticipo, e sulla base dei seguenti presupposti:

- a) approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- b) ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- c) esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021, la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- il mancato rispetto del termine finale o dei termini intermedi di cui all'art.4.1, del presente capitolato;
- ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del d.lgs 50/2016 al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

3. La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 5 e il 15% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento medesimo.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, le penali complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

4. Decorsi i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del D.L. 76/2020 (in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica), nonché gli altri termini, anche endo-procedimentali per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNR.

Art. 4.5 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori e delle scadenze intermedie individuate all'art. precedente per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 4.6 Sicurezza dei lavori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

2. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

4. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

6. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui

all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

7. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 59.835,02.

8. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

9. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

10. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 4.7 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Committente, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGis, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa alla presente procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. Le fatture emesse dall'appaltatore dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- 1) CUP;
- 2) CIG;
- 3) C/C dedicato;
- 4) Numero IMPEGNO;
- 5) Indicazione del progetto identificato con:
 - PNRR
 - Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP)
 - Missione
 - Componente
 - Investimento / Iniziativa

Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate a valere su risorse PNRR da quelle finanziate con risorse di bilancio del soggetto attuatore, secondo le indicazioni che saranno puntualmente comunicate al soggetto realizzatore in sede di stipula del contratto (la distinzione è data da Impegni diversi).

Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR.

Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette.

6. L'appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui al comma 5 del presente articolo), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale.

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 Anticipazione e Pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore in proporzione all'importo dell'offerta relativo alla progettazione ed a quello relativo ai lavori, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 150.000,00 (centocinquantamila)**.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori e all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

3. In deroga alla previsione del comma 2, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 70% (settanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 4, ma non superiore al 80 % (ottanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo art. 6.1. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

4. La stazione appaltante, in occasione della presentazione di ciascun SAL dell'appaltatore, procede, per il tramite della Direzione dei Lavori in collaborazione con il RUP, alle verifiche in merito al rispetto della tempistica di lavorazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti in attuazione del contratto di appalto compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR.

5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e a condizione che abbiano avuto esito le verifiche di cui al comma 3:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura, nonché tutte le ulteriori attestazioni funzionali alla documentazione circa il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR;

b) il R.U.P./Dirigente di riferimento approva gli stati di avanzamento lavori;

c) il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

6. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;

b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 7;

- c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o sub-contratti di cui allo stesso articolo;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- f) all'acquisizione di una sintetica relazione che indichi le misure adottate – relativamente alle lavorazioni acquisite per la corrispondente fase dell'opera – al fine di adempiere i vincoli DNSH nonché attestazione/autodichiarazione rilasciata dall'appaltatore circa il rispetto di aver eseguito le lavorazioni nel rispetto del principio del DNSH;
- g) all'acquisizione delle relazioni, dichiarazioni e documentazioni a comprova previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato speciale attestanti il rispetto delle condizionalità specifiche e dei principi trasversali PNRR associate al presente Intervento.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

10. L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% per cento. Sono esenti da tale ritenuta le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 5.2 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 5.1 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

Art. 5.3 Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

3. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 5.4 Conto finale - avviso ai creditori

1. Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.

2. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

3. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 5.5 Ritardi nel pagamento della rata a saldo

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 5.6 Prezzi e clausole

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.a), primo periodo, del d.lgs 50/2016 e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lett. a), nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 04 del 27/01/2022, convertito in legge n. 25 del 28/03/2022, i prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

2. L'appaltatore potrà richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Stazione Appaltante tramite PEC e potrà essere domandata a partire dall'anno solare successivo a quello di presentazione dell'offerta ed entro il termine di approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.L. conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l'istanza avanzata dall'appaltatore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.

4. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.

5. Oltre al suddetto meccanismo revisionale è riconosciuto altresì all'appaltatore il meccanismo compensativo di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. n. 04 del 27/01/2022, convertito in legge n. 25 del 28/03/2022. In tal caso le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. Si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

6. La compensazione di cui al comma 5 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

7. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione,

ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

8. Sono esclusi dalla compensazione di cui al comma 5 i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 7.

11. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione e compensazione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 5.7. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi di progetto.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dall'elenco dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna riferito all'annualità in cui è stata presentata offerta dall'appaltatore;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO VII – ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO – PRESA IN CONSEGNA

Art.6.1 Ultimazione Lavori – Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

2. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

4. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

5. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata a un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo, deve prevedere le seguenti ulteriori condizioni:

- Efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 19 gennaio 2018, n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

9. Il collaudo e/o l'approvazione del CRE dovrà comunque essere garantito in tempo utile per consentire il pagamento del saldo a valere sulle risorse PNRR, nei termini assegnati dal Ministero titolare dell'intervento.

Art. 6.2 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

4. L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, fino all'emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato.

5. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

CAPO VII – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 7.1 Garanzia Provvisoria

1. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

6. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti

di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

8. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 7.2 Garanzia Definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto **deve costituire una garanzia definitiva** a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al **10 per cento dell'importo contrattuale**. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

3. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

8.E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7.3 Coperture Assicurative

Art. 7.3.1 Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Ai sensi delle Linee Guida Anac n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", parte II punto 4, la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'operatore economico una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

La polizza di responsabilità civile professionale dell'Aggiudicatario dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo/definitivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 7.3.2 Assicurazione per l'esecuzione dei lavori

1. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto.

2. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

4. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione:

Partita 1 Opere:

(importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere preesistenti

(Euro 300.000,00) (trecentomila/00) massimo indennizzo

Partita 3 Demolizione e sgombero

Euro 300.000,00 (trecentomila/00)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

Nel caso in oggetto si stabilisce un massimale pari a Euro 500.000 (cinquecentomila/00)

4. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

5. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

6. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

CAPO VIII - SUBAPPALTO

Art. 8.1 Disciplina del subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

- le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

- tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, di cui al presente Capitolato,

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

4. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

5. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

6. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.⁽⁵⁾

7. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18 -B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 - strutture in legno.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì :

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

- le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui al comma 5 dell'art. 3.8 del presente capitolo), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

CAPO IX – CONTROVERSIE e RISERVE

Art. 9.1 Gestione delle contestazioni

1. Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

3. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 9.2 Controversie

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente è quello di Bologna.

2. E' escluso l'arbitrato.

3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 10.1 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai

sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo * ammontare appalto* del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

2. Si evidenzia inoltre che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilità di realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR.

Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.

Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
- rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
- produrre nel sistema informatco documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);
- rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022

4. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 10.2 Cartelli all'esterno del cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali

Art. 10.3 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 10.4 Rinvenimenti

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 10.5 Brevetti di invenzione

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

2. Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 10. 6 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).



Settore Infrastrutture per il Territorio
via Garibaldi 2/G
40012 Calderara di Reno (Bologna)
telefono 051.6461.206
comune.calderara@cert.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F.00543810378–P.I.00514221209

Allegato B

Criteria di valutazione delle offerte e formule per l'assegnazione dei punteggi

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 48, comma 5, della L. n. 108/2021, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b), dell'art.95, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di punti 10 (massimo) per l'offerta economica e di punti 90 (massimo) per l'offerta tecnica risultante dall'esame delle offerte pervenute e ritenute ammissibili.

Restano fissi gli oneri per la sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso.

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. secondo i seguenti macro criteri e relativi pesi:

Criteria	Peso
Qualità complessiva dell'Offerta tecnica	0 ÷ 90
Prezzo riportato nell'Offerta economica	0 ÷ 10
Totale	100

Risulterà aggiudicatario della procedura l'operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione dei lavori a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.

Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all'offerta economica sia in relazione all'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione dei lavori mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

OFFERTA TECNICA – MAX 90 PUNTI

1. OGGETTO DELLE INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE AMMESSE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ad ogni criterio: trattasi



di “*Punteggi discrezionali*” vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Sulla base dell’esame globale della relazione tecnica con relativi allegati sono, inoltre, considerati quali elementi aggiuntivi di valutazione la leggibilità, la chiarezza e la completezza espositiva della Relazione presentata.

NB: nell’ambito della leggibilità è considerato anche il rispetto delle specifiche formali e della sequenza tematica indicate per la redazione del documento;

Nella tabella seguente si riepilogano gli elementi di valutazione dell’Offerta tecnica con l’indicazione dei relativi punteggi massimi da attribuire e dei documenti facenti parte dell’offerta.



Critério e sub-critério	De-scri-zione	Criteri di valutazione	Documenti Offerta Tecnica	Punteggio massimo
A		Migliorie architettoniche dei locali		15
A.1		Miglioramento dei servizi igienici a servizio delle 4 aule		5
		<p>La proposta dovrà prevedere l'allargamento dei 4 bagni a servizio delle 4 aule per avere una larghezza maggiore o uguale a 2 m.</p> <p>Si rimanda allo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva l'esatto posizionamento degli attacchi e degli scarichi dei sanitari in funzione dell'allestimento degli arredi dei bagni.</p>	<p>Relazione tecnica A. Paragrafo A.1</p> <p>Planimetria esplicativa quotata dell'intervento proposto.</p>	
A.2		Miglioramento dei locali deposito		5
		<p>La proposta dovrà prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">- localizzazione di piccoli spazi deposito per materiale didattico adiacente alle aule 2 e 3 in prossimità dell'uscita nord ovest di dimensione almeno pari a mq 4.- disposizione del locale "deposito" (mq 8,42) collocato nell'area servizi in modo tale che sia accessibile dall'area gioco esterna posta a nord est del fabbricato. La soluzione deve prendere in considerazione la disposizione di progetto dei locali servizi senza modificare la posizione della locale "centrale termica", del locale "cucina" con annessa "dispensa"	<p>Relazione tecnica A. Paragrafo A.2.</p> <p>Planimetria esplicativa quotata dell'intervento proposto.</p>	
A.3		Creazione locale guardaroba e incremento della permeabilità visiva dell'area posta tra l'ingresso e l'atelier laboratorio		5
		<p>La proposta deve prevedere la creazione di un locale da dedicare a guardaroba per l'abbigliamento da esterno dei bambini e deposito temporaneo di alcuni dei giochi montessoriani da utilizzare nel locale "atelier laboratorio".</p> <p>Il locale potrà essere ricavato riducendo lo spazio destinato a "area psicomotoria" e dovrà avere un lato adiacente al locale atelier laboratorio e di medesima larghezza (5,03m).</p>	<p>Relazione tecnica A. Paragrafo A.3.</p> <p>Planimetria esplicativa quotata dell'intervento proposto.</p> <p>Possibilità di allegare rendering per esplicitare l'effetto di permeabilità visiva.</p>	



		<p>Sarà valutata positivamente la proposta in grado di garantire una permeabilità visiva tra il locale "atelier laboratorio" e l'uscita vetrata nord ovest.</p> <p>La posposta deve inoltre aumentare la permeabilità visiva dei visitatori e utilizzatori dei locali tra il vano a cui si accede superato il locale "ingresso" e il locale "atelier laboratorio"</p>	<p>va che si avrebbe all'ingresso dell'asilo.</p>	
B	Progetto area esterna			30
B.1	Opere a Verde			10
		<p>La proposta dovrà contenere lo studio del verde nell'area esterna dell'asilo, prevedendo, ad integrazione della sistemazione a prato dell'area, la collocazione di alberature e la piantumazione di arbusti (eventualmente questi ultimi anche come siepe decorativa) in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La proposta potrà anche contenere soluzioni che rispondano e stimolino il gioco dei bambini.</p> <p>Oltre a ciò verrà valutato anche il sistema di mantenimento dell'area attraverso la realizzazione di un impianto di irrigazione progettato dal concorrente in sede di offerta.</p>	<p>Relazione tecnica B. Paragrafo B.1.</p> <p>Planimetria esplicativa dell'intervento proposto.</p>	
B.2	Sistema di raccolta/laminazione delle acque bianche			20
		<p>Verrà valutato il progetto di realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e quanto necessario ad adeguarsi alle prescrizioni di HERA e gli enti competenti. Particolare attenzione dovrà essere posta nel sistema di deflusso delle acque piovane e di miglioramento del sistema di immissione in fognatura delle acque nere e bianche.</p> <p>Per l'elaborazione di questa miglioria si veda il parere espresso da HERA acquisito al prot. Gen. 351 del n. del 05/01/2023 allegato al progetto posto a base di gara.</p>	<p>Relazione tecnica B. Paragrafo B.2.</p> <p>Planimetria esplicativa dell'intervento proposto.</p>	



C	Miglioramento prestazionale dei materiali e dei componenti di progetto		36
C.1	Miglioramento prestazionale con specifico riferimento alle problematiche riguardanti risparmio energetico e le risorse idriche		8
	<p>Il concorrente dovrà proporre delle soluzioni migliorative che riguardino:</p> <ul style="list-style-type: none">- la sostenibilità (LCA e LCC);- la tenuta all'aria attraverso sistemi di nastratura o similari certificabili con "door fan test" (certificati ad opera eseguita);- l'efficienza del sistema di trattamento aria conservando le prestazioni di integrazione invernale ed estiva; <p>Potranno essere utilizzati materiali con prestazioni diverse da quelle di progetto per quanto riguarda gli infissi.</p> <p>Si precisa, infine, che le proposte realizzative non potranno avere dimensioni maggiori di quelle previste nel progetto posto a base di gara e comunque dovranno essere utilizzati materiali e tecnologie coerenti con i principi di bioedilizia. Pertanto, dovranno essere evidenziati gli elementi prestazionali dei materiali e non quelli dimensionali.</p>	<p>Relazione tecnica C. Paragrafo C.1 Schede tecniche dei prodotti proposti.</p>	
C.2	Miglioramento prestazionale con specifico riferimento all'acustica		20
	<p>Miglioramento delle prestazioni acustiche del fabbricato (passiva di facciata, attiva di impianto, interna in termini di miglioramento dell'acustica ambientale attraverso l'adozione di diversi possibili scenari acustici in funzione dell'attività da svolgere all'interno del fabbricato.</p> <p>La proposta dovrà essere corredata da Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.) e Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.) a firma di "Tecnico Competente in Acustica" che dimostri il rispetto normativo.</p>	<p>Relazione tecnica C. Paragrafo C.2. Schede tecniche dei prodotti proposti. DO.IM.A. e D.P.C.A.</p>	
C.3	Miglioramento del sistema di copertura		8
	<p>La proposta dovrà prevedere una soluzione di progetto che migliori la soluzione di co-</p>	<p>Relazione tecnica C.</p>	



		<p>apertura del tetto nelle sue parti più esterne (sporti e parapetti). Sarà inoltre posta particolare attenzione alla conservazione ed alla durabilità dei sistemi impermeabili e di deflusso delle acque.</p>	<p>Paragrafo C.3. Schede tecniche dei prodotti proposti. Elaborato grafico contenente dettaglio costruttivo dell'intervento proposto.</p>	
D	Capacità tecniche e possesso di idonee certificazioni			9
D.1	Organigramma dell'impresa nell'esecuzione dei lavori ed individuazione delle risorse per ogni componente della struttura tecnico organizzativa			3
		<p>Organigramma e capacità organizzative adottate dall'impresa singola o dalla mandataria e relative mandanti in caso di RTI o dal Consorzio e relative consorziate.</p> <p>L'offerente dovrà indicare nella relazione tecnica l'idoneità e l'adeguatezza della struttura organizzativa che intende adottare in fase di esecuzione dei lavori specificando, relativamente all'impresa singola o alla mandataria e relative mandanti in caso di RTI o consorzio e consorziate individuate:</p> <ul style="list-style-type: none">- organigramma;- formazione dei dipendenti;- capacità organizzativa;- struttura logistica;- staff tecnico;- personale specializzato operativo in cantiere;- direttore tecnico di cantiere;- capo cantiere- altre professionalità specialistiche. <p>Sarà attribuito maggior punteggio all'offerta tecnica che propone ed illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo l'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del concorrente e le modalità di esecuzione del cantiere con riguardo alle figure professionali e con particolare attenzione alla definizione dell'impegno orario del direttore tecnico di cantiere.</p> <p>Sarà valutato inoltre il grado e le modalità di interazione con la committenza, con gli altri Enti coinvolti e con i proprietari delle aree adiacenti al cantiere.</p>	<p>Relazione tecnica D. Paragrafo D.1.</p>	



D.2	Possesso della certificazione OHSAS 45001		3
	<p>Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore economico che dimostri i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che ha lo scopo di migliorare la sicurezza e preservare la salute sia dei dipendenti sia del personale esterno secondo la certificazione OHSAS 45001.</p> <p>Sarà valutato positivamente il possesso del requisito da parte dell'impresa singola o dalla mandataria e relative mandanti in caso di RTI o dal Consorzio e relative consorziate.</p>	<p>Relazione tecnica D. Paragrafo D.2. Certificato</p>	
D.3	Possesso della certificazione ISO14001 o EMAS		3
	<p>Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore economico che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo, sulla base di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il Regolamento CE 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente.</p> <p>Sarà valutato positivamente il possesso del requisito da parte dell'impresa singola o dalla mandataria e relative mandanti in caso di RTI o dal Consorzio e relative consorziate.</p>	<p>Relazione tecnica D. Paragrafo D.3. Certificato</p>	
TOTALE			90

2. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA TECNICA"

La busta telematica "Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione di seguito elencata, che dovrà essere essere **sottoscritta digitalmente** dai progettisti e dal Legale dell'operatore economico che partecipa alla procedura di gara o del consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi.

Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, deve essere allegata la relativa procura.

Inoltre, tale documentazione dovrà essere sottoscritta, ove necessaria, anche dai tecnici abilitati per le eventuali integrazioni tecniche.



L'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione dell'Impresa dalla procedura di gara, alcun riferimento ad elementi propri dell'offerta economica.

RELAZIONI DESCRITTIVE DEI MIGLIORATIVI OFFERTI

Le relazioni descrittive delle soluzioni migliorative proposte devono essere predisposte in modo da consentire un'agevole attribuzione dei punteggi previsti ai fini della valutazione della offerta tecnica, devono contenere un'adeguata motivazione dell'adattamento proposto rispetto al progetto di fattibilità tecnica economica e devono comprovare che le variazioni garantiscono una realizzazione efficiente del Progetto, nonché la soddisfazione delle esigenze rappresentate dalla Stazione appaltante.

Le relazioni devono essere articolate in "paragrafi" che descrivano e illustrino gli aspetti di natura qualitativa di cui alla tabella precedente con riferimento rispettivamente ai criteri e sub-criteri di valutazione.

Le relazioni devono essere contenute, complessivamente, in un massimo di 5 cartelle in "Formato A4", fermo restando che l'impaginazione del testo potrà essere effettuata in orizzontale o in verticale, ivi compresi eventuali "depliant" illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle ed esclusa la eventuale copertina.

Le cartelle devono essere numerate in ordine progressivo.

OT A - RELAZIONE DESCRITTIVA relativa alle MIGLIORIE ARCHITETTONICHE DEI LOCALI

Questa relazione, articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub-criteri di valutazione (A.1, A.2, A.3), dovrà contenere le proposte migliorative attinenti agli aspetti architettonici.

Per ogni punto di cui alla relazione A l'offerente dovrà esplicitare la propria offerta migliorativa secondo il seguente schema:

OT A.1 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELLE 4 AULE (max punti 5): La proposta dovrà prevedere l'allargamento dei 4 bagni a servizio delle 4 aule per avere una larghezza maggiore o uguale a 2 m. Si rimanda allo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva l'esatto posizionamento degli attacchi e degli scarichi dei sanitari in funzione dell'allestimento degli arredi dei bagni.

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 2 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Planimetria esplicativa quotata dell'intervento proposto**

OT A.2 MIGLIORAMENTO DEI LOCALI DEPOSITO (max punti 5): La proposta dovrà prevedere:

- localizzazione di piccoli spazi deposito per materiale didattico adiacente alle aule 2 e 3 in prossimità dell'uscita nord ovest di dimensione almeno pari a mq 4.

- disposizione del locale "deposito" (mq 8,42) collocato nell'area servizi in modo tale che sia accessibile dall'area gioco esterna posta a nord est del fabbricato. La soluzione deve prendere in considerazione la disposizione di progetto dei locali servizi senza modificare la posizione della locale "centrale termica", del locale "cucina" con annessa "dispensa".

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 2 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Planimetria esplicativa quotata dell'intervento proposto**



OT A.3 CREAZIONE LOCALE GUARDAROBA E INCREMENTO DELLA PERMEABILITÀ VISIVA DELL'AREA POSTA TRA L'INGRESSO E L'ATELIER LABORATORIO (max punti 5): La proposta deve prevedere la creazione di un locale da dedicare a guardaroba per l'abbigliamento da esterno dei bambini e deposito temporaneo di alcuni dei giochi montessoriani da utilizzare nel locale "atelier laboratorio".

Il locale potrà essere ricavato riducendo lo spazio destinato a "area psicomotoria" e dovrà avere un lato adiacente al locale atelier laboratorio e di medesima larghezza (5,03m).

Sarà valutata positivamente la proposta in grado di garantire una permeabilità visiva tra il locale "atelier laboratorio" e l'uscita vetrata nord ovest.

La proposta inoltre deve aumentare la permeabilità visiva dei visitatori e utilizzatori dei locali tra il vano a cui si accede superato il locale "ingresso" e il locale "atelier laboratorio"

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 4 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Planimetria esplicativa quotata dell'intervento proposto**
- **Possibilità di allegare rendering per esplicitare l'effetto di permeabilità visiva che si avrebbe all'ingresso dell'asilo.**

OT B - RELAZIONE DESCRITTIVA relativa al PROGETTO DELL'AREA ESTERNA

Questa relazione, articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub-criteri di valutazione (B.1, B.2), dovrà contenere le proposte migliorative attinenti al progetto dell'area esterna.

Per ogni punto di cui alla relazione B, l'offerente dovrà esplicitare la propria offerta migliorativa secondo il seguente schema:

OT B.1 OPERE A VERDE (max punti 10): La proposta dovrà contenere lo studio del verde nell'area esterna dell'asilo, prevedendo, ad integrazione della sistemazione a prato dell'area, la collocazione di alberature e la piantumazione di arbusti (eventualmente questi ultimi anche come siepe decorativa) in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La proposta potrà anche contenere soluzioni che rispondano e stimolino il gioco dei bambini.

Oltre a ciò verrà valutato anche il sistema di mantenimento dell'area attraverso la realizzazione di un impianto di irrigazione progettato dal concorrente in sede di offerta.

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 6 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Planimetria esplicativa dell'intervento proposto**

OT B.2 SISTEMA DI RACCOLTA/LAMINAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE (max punti 20): Verrà valutato il progetto di realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e quanto necessario ad adeguarsi alle prescrizioni di HERA e gli enti competenti. Particolare attenzione dovrà essere posta nel sistema di deflusso delle acque piovane e di miglioramento del sistema di immissione in fognatura delle acque nere e bianche. Per l'elaborazione di questa miglioria si veda il parere espresso da HERA acquisito al prot. Gen. n. 351 del 05/01/2023 allegato al progetto posto a base di gara.

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 6 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Planimetria esplicativa dell'intervento proposto**



OT C - RELAZIONE DESCRITTIVA relativa al MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Questa relazione, articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub-criteri di valutazione (C.1, C.2), dovrà contenere le proposte migliorative attinenti al miglioramento delle prestazioni dei materiali e componenti di progetto.

Per ogni punto di cui alla relazione C, l'offerente dovrà esplicitare la propria offerta migliorativa secondo il seguente schema:

OT C.1 MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI RISPARMIO ENERGETICO E LE RISORSE IDRICHE (max punti 8): il concorrente dovrà proporre delle soluzioni migliorative che riguardino:

- la sostenibilità (LCA e LCC);
- la tenuta all'aria attraverso sistemi di nastratura o similari certificabili con "door fan test" (certificati ad opera eseguita);
- l'efficienza del sistema di trattamento aria conservando le prestazioni di integrazione invernale ed estiva;

Potranno essere utilizzati materiali con prestazioni diverse da quelle di progetto per quanto riguarda gli infissi.

Si precisa, infine, che le proposte realizzative non potranno avere dimensioni maggiori di quelle previste nel progetto posto a base di gara e comunque dovranno essere utilizzati materiali e tecnologie coerenti con i principi di bioedilizia. Pertanto, dovranno essere evidenziati gli elementi prestazionali dei materiali e non quelli dimensionali.

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 20 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- Schede tecniche dei prodotti proposti

OT C.2 MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ACUSTICA (max punti 20): Miglioramento delle prestazioni acustiche del fabbricato (passiva di facciata, attiva di impianto, interna in termini di miglioramento dell'acustica ambientale attraverso l'adozione di diversi possibili scenari acustici in funzione dell'attività da svolgere all'interno del fabbricato.

La proposta dovrà essere corredata da Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.) e Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.) a firma di "Tecnico Competente in Acustica".

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 4 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- Schede tecniche dei prodotti proposti
- Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)
- Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

OT C.3 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI COPERTURA (max punti 8): La proposta dovrà prevedere una soluzione di progetto che migliori la soluzione di copertura del tetto nelle sue parti più esterne (sporti e parapetti). Sarà inoltre posta particolare attenzione alla conservazione ed alla durabilità dei sistemi impermeabili e di deflusso delle acque.

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 4 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- Schede tecniche dei prodotti proposti
- Elaborato grafico contenente dettaglio costruttivo dell'intervento proposto.



OT D – CAPACITA' TECNICHE E POSSESSO DI IDONEE CERTIFICAZIONI: Questa relazione, articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub-criteri di valutazione (D.1, D.2, D.3), dovrà contenere le proposte migliorative attinenti al miglioramento delle prestazioni dei materiali e componenti di progetto. Per ogni punto di cui alla relazione D, l'offerente dovrà esplicitare la propria offerta migliorativa secondo il seguente schema:

OT D.1 ORGANIGRAMMA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ED INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE PER OGNI COMPONENTE DELLA STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA (max punti 3):

Organigramma e capacità organizzative adottate dall'impresa singola o dalla mandataria e relative mandanti in caso di RTI o dal Consorzio e relative consorziate.

L'offerente dovrà indicare l'idoneità e l'adeguatezza della struttura organizzativa che intende adottare in fase di esecuzione dei lavori specificando, relativamente all'impresa singola o alla mandataria e relative mandanti in caso di RTI o consorzio e consorziate individuate:

- organigramma;
- formazione dei dipendenti;
- capacità organizzativa;
- struttura logistica;
- staff tecnico;
- personale specializzato operativo in cantiere;
- direttore tecnico di cantiere;
- capo cantiere
- altre professionalità specialistiche.

Sarà attribuito maggior punteggio all'offerta tecnica che propone ed illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo l'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del concorrente e le modalità di esecuzione del cantiere con riguardo alle figure professionali e con particolare attenzione alla definizione dell'impegno orario del direttore tecnico di cantiere.

Sarà valutato inoltre il grado e le modalità di interazione con la committenza, con gli altri Enti coinvolti e con i proprietari delle aree adiacenti al cantiere.

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 20 facciate, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

OT D.2 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 45001 (max punti 3): Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore economico che dimostri i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che ha lo scopo di migliorare la sicurezza e preservare la salute sia dei dipendenti sia del personale esterno secondo la certificazione **OHSAS 45001**.

Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- dovrà essere allegata la certificazione OHSAS 45001;
- in caso di RTI la certificazione potrà essere posseduta dall'impresa mandataria e dalle mandanti con attribuzione del punteggio massimo nel caso in cui il requisito sia soddisfatto dall'intero RTI;
- in caso di consorzi la certificazione potrà essere posseduta dalle singole imprese consorziate con attribuzione del punteggio massimo nel caso in cui il requisito sia soddisfatto da tutte le imprese consorziate;

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 1 facciata, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Certificato OHSAS 45001**



OT D.3 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO14001 o EMAS (max punti 3): Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore economico che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo, sulla base di una certificazione secondo la norma tecnica **UNI EN ISO 14001** in corso di validità o registrazione **EMAS** secondo il Regolamento CE 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente.

Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- dovrà essere allegata la certificazione ISO14001 o EMAS;
- in caso di RTI la certificazione potrà essere posseduta dall'impresa mandataria e dalle mandanti con attribuzione del punteggio massimo nel caso in cui il requisito sia soddisfatto dall'intero RTI;
- in caso di consorzi la certificazione potrà essere posseduta dalle singole imprese consorziate con attribuzione del punteggio massimo nel caso in cui il requisito sia soddisfatto da tutte le imprese consorziate;

Il paragrafo deve essere costituito al massimo da 1 facciata, copertine escluse, in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman corpo 11 e interlinea singola.

In allegato occorrerà fornire:

- **Certificato ISO14001 o EMAS**

OT E - COMPUTO METRICO DELLE INTEGRAZIONI TECNICHE PROPOSTE, con indicazione dettagliata delle voci d'opera delle lavorazioni e forniture **non estimativo.**

L'offerta tecnica non deve quindi recare alcun riferimento ai prezzi che dovranno essere indicati esclusivamente nella busta telematica "OFFERTA ECONOMICA". L'inosservanza di tale prescrizione è sanzionata a pena d'esclusione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ovvero dal verbale di avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgl.50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario si impegna a consegnare il PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento il quale deve essere:

- a) redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 del Codice e dagli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207;
- b) completo in ogni sua parte;
- c) corredato di relazioni, calcoli, capitolati e ogni altro elaborato, compresi quelli necessari a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da enti e altri soggetti competenti (Comune, R.U.P., Verificatore del progetto, Soprintendenze, Sportello pratiche Sismiche, Vigili del Fuoco, Ausl, ecc..)
- d) completo delle migliorie offerte in sede di gara senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante. In particolare l'elaborato del Computo metrico estimativo dovrà essere aggiornato rispetto al medesimo elaborato a base di gara includendo le nuove voci offerte, le modifiche alle voci preesistenti per un importo massimo totale complessivo minore o uguale a quanto offerto nell'"Offerta economica".

L'offerente risponderà dei ritardi ed oneri conseguenti a eventuali carenze delle integrazioni proposte con l'offerta o carenze relative al suddetto coordinamento con il progetto posto a base di gara.



2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule di seguito esplicitati:

$$P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$P(a)$ = Punteggio dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I punteggi sono discrezionali, vale a dire punteggi calcolati sulla base di un coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati nelle modalità di seguito descritte.

In aggiunta agli elementi tematici sono inoltre considerati, quali elementi aggiuntivi di valutazione da parte della commissione la leggibilità, la chiarezza e la completezza espositiva della relazione presentata.

Il calcolo dei coefficienti $V(a)$ per l'attribuzione dei punteggi dei criteri sopra riportati, avverrà con il metodo del **confronto a coppie** tra le offerte presentate, così come indicato nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.

Il confronto avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i criteri sotto elencati.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente:

1=nessuna preferenza;

2= preferenza minima;

3=preferenza piccola;

4= preferenza media;

5= preferenza grande;

6= preferenza massima;

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.



Al termine del confronto a coppie, per ogni sub-criterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Tale somma verrà riparametrata, attribuendo 1 (uno) al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore (prima riparametrazione).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (90 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (seconda riparametrazione).

Si precisa che nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata nessuna riparametrazione.

Il totale del punteggio afferente l'offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5.

All'interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell'offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della Commissione giudicatrice.

Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno 3 (tre) offerte da valutare.

Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero, l'attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti:

Giudizio sintetico	Valutazione coefficiente	Descrizione
Ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	0,75	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena sufficiente a quanto richiesto.



Scarso	0,25	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.
Assolutamente inadeguato	0,00	L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto.

Una volta che si è calcolata la media dei coefficienti espressi dai commissari, si procederà a trasformare tali valori in coefficienti definitivi V(a) tramite riparametrazione.

Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1 (uno), mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore (prima riparametrazione).

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ogni sub-criterio e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (90 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (seconda riparametrazione).

Si precisa che nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata nessuna riparametrazione.

OFFERTA ECONOMICA – MAX 10 PUNTI

1. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta telematica “Offerta economica” dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione:

OE 1 - IL PREZZO OFFERTO PER LA PROGETTAZIONE, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, rispetto all'importo della progettazione posto a base di gara (euro 135.014,65 oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi);

Il prezzo dovrà essere diverso da 0 (zero) e con non più di 2 (due) cifre decimali.

OE 2 - IL PREZZO OFFERTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, al netto degli oneri per la sicurezza da interferenza e dell'IVA, rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara (euro 1.986.653,08 oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);

Il prezzo dovrà essere diverso da 0 (zero) e con non più di 2 (due) cifre decimali.

OE 3 - IL PREZZO TOTALE OFFERTO PER L'APPALTO INTEGRATO che dovrà risultare quale somma di OE 1 + OE 2 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenza, oneri previdenziali, assistenziali ed IVA.

OE 4 - La STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.



Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

OE 5 - (per la parte lavori) la STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice

Si precisa che in fase di elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo il CME deve essere completo delle migliori offerte in sede di gara senza ulteriori costi per la Stazione appaltante. In particolare, l'elaborato del Computo metrico estimativo dovrà essere aggiornato rispetto al medesimo elaborato a base di gara includendo le nuove voci offerte e le modifiche alle voci preesistenti per un importo massimo totale complessivo minore o uguale a quanto offerto nell' "Offerta economica".

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la firma dell'offerta tecnica di cui al precedente paragrafo.

2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice determinerà il punteggio dell'offerta economica nel seguente modo:

Critero e sub-criterio	Criteri di valutazione dell'Offerta Economica	Punteggio massimo
H	Prezzo offerto per l'appalto integrato (progettazione e lavori)	10
H.1	Prezzo offerto per la progettazione	5
H.2	Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori	5

H.1 - Al prezzo offerto per la progettazione verranno attribuiti max 5 punti utilizzando la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^{\alpha}$$

Dove:

V_i = valore attribuito al concorrente i -esimo

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = Ribasso offerto del miglior concorrente

$\alpha = 0,8$

H2- Al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori verranno attribuiti max 5 punti utilizzando la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^{\alpha}$$

Dove:

V_i = valore attribuito al concorrente i -esimo

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = Ribasso offerto del miglior concorrente

$\alpha = 0,8$



IL RESPONSABILE
Settore Infrastrutture per il Territorio
Ing. Laura Manoni

(documento firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

CRONOPROGRAMMA DI PREVISIONE FUNZIONI TECNICHE

Scadenza	Giorni	Attività previste
13 ottobre 2022		Firma accordo
	7	
20 ottobre 2022		Affidamento progettazione e DL
	31	
20 novembre 2022		Conferenza dei servizi
	30	Contestuale integrazione degli elaborati progettuali non necessari per la CdS
20 dicembre 2022		Approvazione FTE
	15	
1 gennaio 2023		Determina a contrarre
	89	
31 marzo 2023		Aggiudicazione dei lavori (Determina aggiudicazione)
	91	
30 giugno 2023		Avvio dei lavori (Verbale consegna)
	915	
31 dicembre 2025		Conclusione dei lavori (Verbale)
	181	
30 giugno 2026		Collaudo dei lavori